ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE "POLO ARBËRESH" - LUNGRO
Acquaformosa - Civita - Firmo - Frascineto - Lungro - San Basile | I.C. Frascineto - IIS (IPSIA e L.S.) Lungro
Sede legale: Via San Leonardo, snc - 87010 Lungro (CS) | Tel. 0981 947379 | C.M. CSIC85800T | C.F. 94006190782

ATTO DI INDIVIDUAZIONE DEI PREPOSTI E DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI ALLE EMERGENZE

LUNGRO - Scuola dell' Infanzia

Prot. n. 7521	A.S. 2026/2027	Lungro, 12/11/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, in qualità di datore di lavoro ai fini della salute e sicurezza, **VISTI** gli artt. 18, comma 1, lett. b) e b-bis), 19, 43, 45 e 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; il D.M. 2 settembre 2021; il D.M. 15 luglio 2003, n. 388; l'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 per quanto attiene alla formazione dei preposti; il DVR, il Piano di emergenza e le procedure dell'Istituto; **TENUTO CONTO** dell'organizzazione del plesso, delle dimensioni, dei rischi e della necessità di assicurare un'adeguata copertura durante le attività; **CONSULTATO** il RLS, per quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. c), in relazione alla designazione degli addetti antincendio e al primo soccorso; **INDIVIDUA/DESIGNA** i lavoratori di seguito elencati, nei rispettivi ambiti. Si evidenzia che a norma dell'articolo 43 comma 3, il personale scolastico individuato non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto) e che l'incarico avrà durata fino a revoca.

PREPOSTI

Ambito	Nominativo	Profilo
Infanzia	**Berlingieri Domenica**	Docente
Infanzia	**Russo Annamena**	Ata

Individuazione ex art. 18, c. 1, lett. b-bis), e compiti ex art. 19 D.Lgs. 81/2008. Ambito: ordine/turno indicato e sole attività su cui il soggetto esercita effettiva sovrintendenza e potere di iniziativa.

ADDETTI ANTINCENDIO

Ambito	Nominativo	Profilo
Infanzia	**Berlingieri Domenica**	Docente
Infanzia	**Russo Annamena**	Ata

Designazione ex artt. 18 e 43 D.Lgs. 81/2008 e art. 4 D.M. 2/09/2021. Impiego operativo subordinato a formazione/aggiornamento validi e, ove dovuta, idoneità tecnica.

ADDETTI PRIMO SOCCORSO

Ambito	Nominativo	Profilo
Infanzia	**Berlingieri Domenica**	Docente
Infanzia	**Busciacco Maria**	Docente
Infanzia	**Russo Annamena**	Ata

Designazione ex artt. 18, 43 e 45 D.Lgs. 81/2008 e D.M. 388/2003. Impiego operativo subordinato alla formazione e all'aggiornamento previsti per il gruppo di appartenenza.

CONDIZIONI DI EFFICACIA E VERIFICA. Si fa presente che ai sensi dell'art. 37 del D.M.81/2008 il personale scolastico individuato riceverà una adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico.

Consultazione RLS (art. 50, c. 1, lett. c) per addetti emergenza)	IL DIRIGENTE SCOLASTICO	Notifica agli interessati
	Ing. Gianfranco Maletta *Firma autografa sostituita a mezzo stampa* *ai sensi dell'art. 3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993*	*La presa visione individuale è acquisita agli atti.*

ALLEGATO OPERATIVO - COMPITI, LIMITI E RIFERIMENTI DELLE FIGURE INCARICATE

LUNGRO - Scuola dell’Infanzia

Il presente allegato costituisce parte integrante dell’atto di individuazione/designazione del plesso. I compiti vanno esercitati secondo le attribuzioni effettive, la formazione ricevuta, il DVR, il Piano di emergenza e le procedure interne. Nessuna figura è tenuta a esporsi a un pericolo grave per svolgere l’incarico.

COMPITI DEL PREPOSTO

Il preposto esercita i compiti dell’art. 19 D.Lgs. 81/2008 nell’ambito in cui sovrintende effettivamente alle attività e dispone del necessario potere funzionale di iniziativa.

- Sovrintende e vigila sul rispetto, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali di sicurezza, nonché sull’uso corretto di protezioni collettive e DPI.
- Quando rileva comportamenti non conformi, interviene fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza; se le indicazioni non vengono attuate o l’inosservanza persiste, interrompe l’attività del lavoratore e informa i superiori diretti.
- Verifica che accedano alle zone che espongono a rischio grave e specifico soltanto lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni.
- In emergenza richiede l’osservanza delle misure previste e dà istruzioni affinché, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
- Informa tempestivamente i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato circa il rischio e le disposizioni di protezione adottate o da adottare.
- Salvo eccezioni debitamente motivate, non richiede la ripresa dell’attività quando persiste un pericolo grave e immediato.
- Segnala tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente deficienze di mezzi, attrezzature, DPI e ogni altra condizione di pericolo conosciuta in ragione della formazione ricevuta.
- Se rileva deficienze di mezzi/attrezzature o altre condizioni di pericolo durante la vigilanza, interrompe temporaneamente l’attività quando necessario e segnala tempestivamente le non conformità.
- Frequenta la formazione e gli aggiornamenti previsti e applica DVR, procedure e istruzioni pertinenti al proprio ambito.

LIMITI E CAUTELE. Il presente incarico non costituisce delega di funzioni ex art. 16 e non trasferisce al preposto gli obblighi propri del datore di lavoro, del dirigente o dell’RSPP. Il preposto non deve sostituirsi a manutentori o tecnici qualificati.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 2, 18, 19 e 37; Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 per formazione e aggiornamento.

COMPITI DELL’ADDETTO ANTINCENDIO

L’addetto attua le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza nei limiti della formazione ricevuta e secondo il Piano di emergenza del plesso.

- Conosce il Piano di emergenza del plesso, i sistemi di allarme, le vie di esodo, i punti di raccolta e l’ubicazione dei presidi antincendio.
- In caso di principio d’incendio o altra emergenza, attiva o fa attivare l’allarme secondo il Piano e informa il coordinamento dell’emergenza.
- Effettua un primo intervento soltanto entro i limiti della formazione ricevuta, usando estintori o altri presidi previsti, esclusivamente quando le condizioni consentono di operare in sicurezza e con una via di fuga disponibile.
- Collabora all’evacuazione, indirizza le persone verso le uscite e il punto di raccolta e presta assistenza organizzativa alle persone con difficoltà secondo quanto previsto dal Piano.
- Attiva, quando previsto dal Piano o quando necessario, i soccorsi esterni (112/115) e fornisce informazioni utili sull’evento e sull’accesso dei mezzi di soccorso.
- Collabora con i Vigili del Fuoco e con gli altri soccorritori esterni, senza ostacolarne le operazioni e attenendosi alle loro indicazioni.
- Partecipa alle esercitazioni di emergenza e ai corsi/aggiornamenti previsti; segnala anomalie dei presidi e delle vie di esodo.
- Può svolgere la sorveglianza visiva dei presidi antincendio se prevista dalle procedure dell’Istituto; non esegue manutenzioni riservate a tecnici qualificati.

LIMITI E CAUTELE. Non deve esporsi a rischi non controllabili né compiere interventi incompatibili con la propria formazione. Non assume automaticamente compiti di primo soccorso sanitario, salvo separata designazione e formazione. Operazioni su impianti elettrici, gas o impianti tecnologici sono svolte solo se espressamente previste dalle procedure, autorizzate e sicure.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 18, 43 e 46; D.M. 2/09/2021, artt. 4-5 e Allegati I e III; Piano di emergenza d’Istituto.

COMPITI DELL’ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

L’addetto attua le misure di primo soccorso e contribuisce all’attivazione dell’assistenza sanitaria di emergenza, entro le competenze acquisite e secondo le procedure dell’Istituto.

- Valuta anzitutto la sicurezza della scena e interviene senza esporsi né esporre altri a pericoli ulteriori.
- Raggiunge la persona infortunata o colta da malore, effettua una prima valutazione delle condizioni e presta il primo soccorso nei limiti delle competenze acquisite nel corso previsto dal D.M. 388/2003.
- Attiva tempestivamente il sistema di emergenza sanitaria (112/118) quando necessario, fornendo luogo, evento, numero e condizioni delle persone coinvolte e recapito del chiamante.
- Utilizza i presidi della cassetta di primo soccorso e i DPI disponibili secondo la formazione ricevuta e le procedure interne; segnala eventuali carenze o necessità di reintegro.
- Assiste l’infortunato fino alla presa in carico da parte dei soccorritori sanitari o secondo le procedure dell’Istituto, evitando spostamenti non necessari.
- Informa il coordinamento dell’emergenza/Dirigente o il referente individuato, nel rispetto della riservatezza dei dati sanitari.
- In caso di evacuazione, concilia l’assistenza alla persona infortunata con le indicazioni del Piano di emergenza e con quelle dei soccorritori esterni.
- Partecipa agli aggiornamenti previsti e mantiene conoscenza delle procedure di primo soccorso e della localizzazione dei presidi del plesso.

LIMITI E CAUTELE. Non formula diagnosi, non esegue atti sanitari invasivi e non somministra farmaci in forza del solo incarico di primo soccorso. Eventuali protocolli per farmaci salvavita o DAE sono distinti e richiedono specifiche procedure/formazione. Il trasporto dell’infortunato non viene effettuato di propria iniziativa se può aggravare le condizioni o sostituire impropriamente i soccorsi.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 18, 43 e 45; D.M. 15/07/2003 n. 388; Piano di primo soccorso/procedure d’Istituto.

Riferimenti verificati alla normativa vigente nel novembre 2026. In caso di modifica normativa o organizzativa, il presente atto deve essere aggiornato.

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE “POLO ARBËRESH” - LUNGRO

Acquaformosa - Civita - Firmo - Frascineto - Lungro - San Basile | I.C. Frascineto - IIS (IPSIA e L.S.) Lungro
Sede legale: Via San Leonardo, snc - 87010 Lungro (CS) | Tel. 0981 947379 | C.M. CSIC85800T | C.F. 94006190782

ATTO DI INDIVIDUAZIONE DEI PREPOSTI E DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI ALLE EMERGENZE

LUNGRO - Scuola Primaria e Secondaria di I grado

Prot. n. 7521	**A.S. 2026/2027**	Lungro, 12/11/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, in qualità di datore di lavoro ai fini della salute e sicurezza, **VISTI** gli artt. 18, comma 1, lett. b) e b-bis), 19, 43, 45 e 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; il D.M. 2 settembre 2021; il D.M. 15 luglio 2003, n. 388; l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 per quanto attiene alla formazione dei preposti; il DVR, il Piano di emergenza e le procedure dell’Istituto; **TENUTO CONTO** dell’organizzazione del plesso, delle dimensioni, dei rischi e della necessità di assicurare un’adeguata copertura durante le attività; **CONSULTATO** il RLS, per quanto previsto dall’art. 50, comma 1, lett. c), in relazione alla designazione degli addetti antincendio e al primo soccorso; **INDIVIDUA/DESIGNA** i lavoratori di seguito elencati, nei rispettivi ambiti. Si evidenzia che a norma dell’articolo 43 comma 3, il personale scolastico individuato non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto) e che l’incarico avrà durata fino a revoca.

PREPOSTI

Ambito	Nominativo	Profilo
Primaria	**Irianni Maria**	Docente
Secondaria I	**Buono Nicoletta**	Docente
Secondaria I	**Muscolino Giuseppe**	Docente
Comune Primaria / Secondaria I	**Bosco Domenico**	Ata

Individuazione ex art. 18, c. 1, lett. b-bis), e compiti ex art. 19 D.Lgs. 81/2008. Ambito: ordine/turno indicato e sole attività su cui il soggetto esercita effettiva sovrintendenza e potere di iniziativa.

ADDETTI ANTINCENDIO

Ambito	Nominativo	Profilo
Primaria	**Falabella Rosa Anna**	Docente
Primaria	**Irianni Maria**	Docente
Secondaria I	**Buono Nicoletta**	Docente
Secondaria I	**Di Leone Elisa**	Docente
Secondaria I	**Maria Tolisano**	Docente

Designazione ex artt. 18 e 43 D.Lgs. 81/2008 e art. 4 D.M. 2/09/2021. Impiego operativo subordinato a formazione/aggiornamento validi e, ove dovuta, idoneità tecnica.

ADDETTI PRIMO SOCCORSO

Ambito	Nominativo	Profilo
Primaria	**Falabella Rosa Anna**	Docente
Primaria	**Irianni Maria**	Docente
Secondaria I	**Buono Nicoletta**	Docente
Secondaria I	**Muscolino Giuseppe**	Docente
Comune Primaria / Secondaria I	**Bosco Domenico**	Ata

Designazione ex artt. 18, 43 e 45 D.Lgs. 81/2008 e D.M. 388/2003. Impiego operativo subordinato alla formazione e all’aggiornamento previsti per il gruppo di appartenenza.

CONDIZIONI DI EFFICACIA E VERIFICA. Si fa presente che ai sensi dell’art. 37 del D.M.81/2008 il personale scolastico individuato riceverà una adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico.

Consultazione RLS (art. 50, c. 1, lett. c) per addetti emergenza)	IL DIRIGENTE SCOLASTICO	Notifica agli interessati
	Ing. Gianfranco Maletta *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993*	*La presa visione individuale è acquisita agli atti.*



ALLEGATO OPERATIVO - COMPITI, LIMITI E RIFERIMENTI DELLE FIGURE INCARICATE

LUNGRO - Scuola Primaria e Secondaria di I grado

Il presente allegato costituisce parte integrante dell'atto di individuazione/designazione del plesso. I compiti vanno esercitati secondo le attribuzioni effettive, la formazione ricevuta, il DVR, il Piano di emergenza e le procedure interne. Nessuna figura è tenuta a esporsi a un pericolo grave per svolgere l'incarico.

COMPITI DEL PREPOSTO

Il preposto esercita i compiti dell'art. 19 D.Lgs. 81/2008 nell'ambito in cui sovrintende effettivamente alle attività e dispone del necessario potere funzionale di iniziativa.

- Sovrintende e vigila sul rispetto, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali di sicurezza, nonché sull'uso corretto di protezioni collettive e DPI.
- Quando rileva comportamenti non conformi, interviene fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza; se le indicazioni non vengono attuate o l'inosservanza persiste, interrompe l'attività del lavoratore e informa i superiori diretti.
- Verifica che accedano alle zone che espongono a rischio grave e specifico soltanto lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni.
- In emergenza richiede l'osservanza delle misure previste e dà istruzioni affinché, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
- Informa tempestivamente i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato circa il rischio e le disposizioni di protezione adottate o da adottare.
- Salvo eccezioni debitamente motivate, non richiede la ripresa dell'attività quando persiste un pericolo grave e immediato.
- Segnala tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente deficienze di mezzi, attrezzature, DPI e ogni altra condizione di pericolo conosciuta in ragione della formazione ricevuta.
- Se rileva deficienze di mezzi/attrezzature o altre condizioni di pericolo durante la vigilanza, interrompe temporaneamente l'attività quando necessario e segnala tempestivamente le non conformità.
- Frequenta la formazione e gli aggiornamenti previsti e applica DVR, procedure e istruzioni pertinenti al proprio ambito.

LIMITI E CAUTELE. Il presente incarico non costituisce delega di funzioni ex art. 16 e non trasferisce al preposto gli obblighi propri del datore di lavoro, del dirigente o dell'RSPP. Il preposto non deve sostituirsi a manutentori o tecnici qualificati.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 2, 18, 19 e 37; Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 per formazione e aggiornamento.

COMPITI DELL'ADDETTO ANTINCENDIO

L'addetto attua le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza nei limiti della formazione ricevuta e secondo il Piano di emergenza del plesso.

- Conosce il Piano di emergenza del plesso, i sistemi di allarme, le vie di esodo, i punti di raccolta e l'ubicazione dei presidi antincendio.
- In caso di principio d'incendio o altra emergenza, attiva o fa attivare l'allarme secondo il Piano e informa il coordinamento dell'emergenza.
- Effettua un primo intervento soltanto entro i limiti della formazione ricevuta, usando estintori o altri presidi previsti, esclusivamente quando le condizioni consentono di operare in sicurezza e con una via di fuga disponibile.
- Collabora all'evacuazione, indirizza le persone verso le uscite e il punto di raccolta e presta assistenza organizzativa alle persone con difficoltà secondo quanto previsto dal Piano.
- Attiva, quando previsto dal Piano o quando necessario, i soccorsi esterni (112/115) e fornisce informazioni utili sull'evento e sull'accesso dei mezzi di soccorso.
- Collabora con i Vigili del Fuoco e con gli altri soccorritori esterni, senza ostacolarne le operazioni e attenendosi alle loro indicazioni.
- Partecipa alle esercitazioni di emergenza e ai corsi/aggiornamenti previsti; segnala anomalie dei presidi e delle vie di esodo.
- Può svolgere la sorveglianza visiva dei presidi antincendio se prevista dalle procedure dell'Istituto; non esegue manutenzioni riservate a tecnici qualificati.

LIMITI E CAUTELE. Non deve esporsi a rischi non controllabili né compiere interventi incompatibili con la propria formazione. Non assume automaticamente compiti di primo soccorso sanitario, salvo separata designazione e formazione. Operazioni su impianti elettrici, gas o impianti tecnologici sono svolte solo se espressamente previste dalle procedure, autorizzate e sicure.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 18, 43 e 46; D.M. 2/09/2021, artt. 4-5 e Allegati I e III; Piano di emergenza d'Istituto.

COMPITI DELL'ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

L'addetto attua le misure di primo soccorso e contribuisce all'attivazione dell'assistenza sanitaria di emergenza, entro le competenze acquisite e secondo le procedure dell'Istituto.

- Valuta anzitutto la sicurezza della scena e interviene senza esporsi né esporre altri a pericoli ulteriori.
- Raggiunge la persona infortunata o colta da malore, effettua una prima valutazione delle condizioni e presta il primo soccorso nei limiti delle competenze acquisite nel corso previsto dal D.M. 388/2003.
- Attiva tempestivamente il sistema di emergenza sanitaria (112/118) quando necessario, fornendo luogo, evento, numero e condizioni delle persone coinvolte e recapito del chiamante.
- Utilizza i presidi della cassetta di primo soccorso e i DPI disponibili secondo la formazione ricevuta e le procedure interne; segnala eventuali carenze o necessità di reintegro.
- Assiste l'infortunato fino alla presa in carico da parte dei soccorritori sanitari o secondo le procedure dell'Istituto, evitando spostamenti non necessari.
- Informa il coordinamento dell'emergenza/Dirigente o il referente individuato, nel rispetto della riservatezza dei dati sanitari.
- In caso di evacuazione, concilia l'assistenza alla persona infortunata con le indicazioni del Piano di emergenza e con quelle dei soccorritori esterni.
- Partecipa agli aggiornamenti previsti e mantiene conoscenza delle procedure di primo soccorso e della localizzazione dei presidi del plesso.

LIMITI E CAUTELE. Non formula diagnosi, non esegue atti sanitari invasivi e non somministra farmaci in forza del solo incarico di primo soccorso. Eventuali protocolli per farmaci salvavita o DAE sono distinti e richiedono specifiche procedure/formazione. Il trasporto dell'infortunato non viene effettuato di propria iniziativa se può aggravare le condizioni o sostituire impropriamente i soccorsi.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 18, 43 e 45; D.M. 15/07/2003 n. 388; Piano di primo soccorso/procedure d'Istituto.

Riferimenti verificati alla normativa vigente nel novembre 2026. In caso di modifica normativa o organizzativa, il presente atto deve essere aggiornato.

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE "POLO ARBËRESH" - LUNGRO

Acquaformosa - Civita - Firmo - Frascineto - Lungro - San Basile | I.C. Frascineto - IIS (IPSIA e L.S.) Lungro
Sede legale: Via San Leonardo, snc - 87010 Lungro (CS) | Tel. 0981 947379 | C.M. CSIC85800T | C.F. 94006190782

ATTO DI INDIVIDUAZIONE DEI PREPOSTI E DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI ALLE EMERGENZE

LUNGRO - Liceo Scientifico

Prot. n. 7521	**A.S. 2026/2027**	Lungro, 12/11/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, in qualità di datore di lavoro ai fini della salute e sicurezza, **VISTI** gli artt. 18, comma 1, lett. b) e b-bis), 19, 43, 45 e 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; il D.M. 2 settembre 2021; il D.M. 15 luglio 2003, n. 388; l'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 per quanto attiene alla formazione dei preposti; il DVR, il Piano di emergenza e le procedure dell'Istituto; **TENUTO CONTO** dell'organizzazione del plesso, delle dimensioni, dei rischi e della necessità di assicurare un'adeguata copertura durante le attività; **CONSULTATO** il RLS, per quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. c), in relazione alla designazione degli addetti antincendio e al primo soccorso; **INDIVIDUA/DESIGNA** i lavoratori di seguito elencati, nei rispettivi ambiti. Si evidenzia che a norma dell'articolo 43 comma 3, il personale scolastico individuato non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto) e che l'incarico avrà durata fino a revoca.

PREPOSTI

Ambito	Nominativo	Profilo
Liceo - Secondaria II	**Ferraro Roberto**	Docente
Liceo - Secondaria II	**Turano Marco**	Docente

Individuazione ex art. 18, c. 1, lett. b-bis), e compiti ex art. 19 D.Lgs. 81/2008. Ambito: ordine/turno indicato e sole attività su cui il soggetto esercita effettiva sovrintendenza e potere di iniziativa.

ADDETTI ANTINCENDIO

Ambito	Nominativo	Profilo
Liceo - Secondaria II	**Ferraro Roberto**	Docente
Liceo - Secondaria II	**Maffia Odicitria**	Docente
Liceo - Secondaria II	**Gencarelli Federico**	ATA

Designazione ex artt. 18 e 43 D.Lgs. 81/2008 e art. 4 D.M. 2/09/2021. Impiego operativo subordinato a formazione/aggiornamento validi e, ove dovuta, idoneità tecnica.

ADDETTI PRIMO SOCCORSO

Ambito	Nominativo	Profilo
Liceo - Secondaria II	**Ferraro Roberto**	Docente
Liceo - Secondaria II	**Romano Francesco**	Docente
Liceo - Secondaria II	**Novello Gianmichele**	Docente

Designazione ex artt. 18, 43 e 45 D.Lgs. 81/2008 e D.M. 388/2003. Impiego operativo subordinato alla formazione e all'aggiornamento previsti per il gruppo di appartenenza.

CONDIZIONI DI EFFICACIA E VERIFICA. Si fa presente che ai sensi dell'art. 37 del D.M.81/2008 il personale scolastico individuato riceverà una adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico.

Consultazione RLS (art. 50, c. 1, lett. c) per addetti emergenza)	IL DIRIGENTE SCOLASTICO	Notifica agli interessati
	Ing. Gianfranco Maletta *Firma autografa sostituita a mezzo stampa* *ai sensi dell'art. 3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993*	*La presa visione individuale è acquisita agli atti.*

ALLEGATO OPERATIVO - COMPITI, LIMITI E RIFERIMENTI DELLE FIGURE INCARICATE

LUNGRO - Liceo Scientifico

Il presente allegato costituisce parte integrante dell'atto di individuazione/designazione del plesso. I compiti vanno esercitati secondo le attribuzioni effettive, la formazione ricevuta, il DVR, il Piano di emergenza e le procedure interne. Nessuna figura è tenuta a esporsi a un pericolo grave per svolgere l'incarico.

COMPITI DEL PREPOSTO

Il preposto esercita i compiti dell'art. 19 D.Lgs. 81/2008 nell'ambito in cui sovrintende effettivamente alle attività e dispone del necessario potere funzionale di iniziativa.

- Sovrintende e vigila sul rispetto, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali di sicurezza, nonché sull'uso corretto di protezioni collettive e DPI.
- Quando rileva comportamenti non conformi, interviene fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza; se le indicazioni non vengono attuate o l'inosservanza persiste, interrompe l'attività del lavoratore e informa i superiori diretti.
- Verifica che accedano alle zone che espongono a rischio grave e specifico soltanto lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni.
- In emergenza richiede l'osservanza delle misure previste e dà istruzioni affinché, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
- Informa tempestivamente i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato circa il rischio e le disposizioni di protezione adottate o da adottare.
- Salvo eccezioni debitamente motivate, non richiede la ripresa dell'attività quando persiste un pericolo grave e immediato.
- Segnala tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente deficienze di mezzi, attrezzature, DPI e ogni altra condizione di pericolo conosciuta in ragione della formazione ricevuta.
- Se rileva deficienze di mezzi/attrezzature o altre condizioni di pericolo durante la vigilanza, interrompe temporaneamente l'attività quando necessario e segnala tempestivamente le non conformità.
- Frequenta la formazione e gli aggiornamenti previsti e applica DVR, procedure e istruzioni pertinenti al proprio ambito.

LIMITI E CAUTELE. Il presente incarico non costituisce delega di funzioni ex art. 16 e non trasferisce al preposto gli obblighi propri del datore di lavoro, del dirigente o dell'RSPP. Il preposto non deve sostituirsi a manutentori o tecnici qualificati.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 2, 18, 19 e 37; Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 per formazione e aggiornamento.

COMPITI DELL'ADDETTO ANTINCENDIO

L'addetto attua le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza nei limiti della formazione ricevuta e secondo il Piano di emergenza del plesso.

- Conosce il Piano di emergenza del plesso, i sistemi di allarme, le vie di esodo, i punti di raccolta e l'ubicazione dei presidi antincendio.
- In caso di principio d'incendio o altra emergenza, attiva o fa attivare l'allarme secondo il Piano e informa il coordinamento dell'emergenza.
- Effettua un primo intervento soltanto entro i limiti della formazione ricevuta, usando estintori o altri presidi previsti, esclusivamente quando le condizioni consentono di operare in sicurezza e con una via di fuga disponibile.
- Collabora all'evacuazione, indirizza le persone verso le uscite e il punto di raccolta e presta assistenza organizzativa alle persone con difficoltà secondo quanto previsto dal Piano.
- Attiva, quando previsto dal Piano o quando necessario, i soccorsi esterni (112/115) e fornisce informazioni utili sull'evento e sull'accesso dei mezzi di soccorso.
- Collabora con i Vigili del Fuoco e con gli altri soccorritori esterni, senza ostacolarne le operazioni e attenendosi alle loro indicazioni.
- Partecipa alle esercitazioni di emergenza e ai corsi/aggiornamenti previsti; segnala anomalie dei presidi e delle vie di esodo.
- Può svolgere la sorveglianza visiva dei presidi antincendio se prevista dalle procedure dell'Istituto; non esegue manutenzioni riservate a tecnici qualificati.

LIMITI E CAUTELE. Non deve esporsi a rischi non controllabili né compiere interventi incompatibili con la propria formazione. Non assume automaticamente compiti di primo soccorso sanitario, salvo separata designazione e formazione. Operazioni su impianti elettrici, gas o impianti tecnologici sono svolte solo se espressamente previste dalle procedure, autorizzate e sicure.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 18, 43 e 46; D.M. 2/09/2021, artt. 4-5 e Allegati I e III; Piano di emergenza d'Istituto.

COMPITI DELL'ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

L'addetto attua le misure di primo soccorso e contribuisce all'attivazione dell'assistenza sanitaria di emergenza, entro le competenze acquisite e secondo le procedure dell'Istituto.

- Valuta anzitutto la sicurezza della scena e interviene senza esporsi né esporre altri a pericoli ulteriori.
- Raggiunge la persona infortunata o colta da malore, effettua una prima valutazione delle condizioni e presta il primo soccorso nei limiti delle competenze acquisite nel corso previsto dal D.M. 388/2003.
- Attiva tempestivamente il sistema di emergenza sanitaria (112/118) quando necessario, fornendo luogo, evento, numero e condizioni delle persone coinvolte e recapito del chiamante.
- Utilizza i presidi della cassetta di primo soccorso e i DPI disponibili secondo la formazione ricevuta e le procedure interne; segnala eventuali carenze o necessità di reintegro.
- Assiste l'infortunato fino alla presa in carico da parte dei soccorritori sanitari o secondo le procedure dell'Istituto, evitando spostamenti non necessari.
- Informa il coordinamento dell'emergenza/Dirigente o il referente individuato, nel rispetto della riservatezza dei dati sanitari.
- In caso di evacuazione, concilia l'assistenza alla persona infortunata con le indicazioni del Piano di emergenza e con quelle dei soccorritori esterni.
- Partecipa agli aggiornamenti previsti e mantiene conoscenza delle procedure di primo soccorso e della localizzazione dei presidi del plesso.

LIMITI E CAUTELE. Non formula diagnosi, non esegue atti sanitari invasivi e non somministra farmaci in forza del solo incarico di primo soccorso. Eventuali protocolli per farmaci salvavita o DAE sono distinti e richiedono specifiche procedure/formazione. Il trasporto dell'infortunato non viene effettuato di propria iniziativa se può aggravare le condizioni o sostituire impropriamente i soccorsi.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 18, 43 e 45; D.M. 15/07/2003 n. 388; Piano di primo soccorso/procedure d'Istituto.

Riferimenti verificati alla normativa vigente nel novembre 2026. In caso di modifica normativa o organizzativa, il presente atto deve essere aggiornato.

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE "POLO ARBËRESH" - LUNGRO

Acquaformosa - Civita - Firmo - Frascineto - Lungro - San Basile | I.C. Frascineto - IIS (IPSIA e L.S.) Lungro
Sede legale: Via San Leonardo, snc - 87010 Lungro (CS) | Tel. 0981 947379 | C.M. CSIC85800T | C.F. 94006190782

ATTO DI INDIVIDUAZIONE DEI PREPOSTI E DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI ALLE EMERGENZE

LUNGRO - IPSIA - DIURNO / SERALE

Prot. n. 7521	A.S. 2026/2027	Lungro, 12/11/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, in qualità di datore di lavoro ai fini della salute e sicurezza, **VISTI** gli artt. 18, comma 1, lett. b) e b-bis), 19, 43, 45 e 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; il D.M. 2 settembre 2021; il D.M. 15 luglio 2003, n. 388; l'Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 per quanto attiene alla formazione dei preposti; il DVR, il Piano di emergenza e le procedure dell'Istituto; **TENUTO CONTO** dell'organizzazione del plesso, delle dimensioni, dei rischi e della necessità di assicurare un'adeguata copertura durante le attività; **CONSULTATO** il RLS, per quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. c), in relazione alla designazione degli addetti antincendio e al primo soccorso; **INDIVIDUA/DESIGNA** i lavoratori di seguito elencati, nei rispettivi ambiti. Si evidenzia che a norma dell'articolo 43 comma 3, il personale scolastico individuato non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto) e che l'incarico avrà durata fino a revoca.

IPSIA - DISTINZIONE ORGANIZZATIVA: le designazioni sono riportate separatamente per DIURNO e SERALE. L'incarico opera esclusivamente nell'ambito/turno indicato, salvo diversa disposizione scritta del Dirigente scolastico.

PREPOSTI

Ambito	Nominativo	Profilo
IPSIA DIURNO		
Diurno	**Adimari Carmine**	Ata
Diurno	**Amato Giuseppe**	Docente
Diurno	**Cosentino Andrea**	Docente
Diurno	**Frangelli Orlando**	Ata
Diurno	**Pietropaolo Letterina Silvana**	Docente
Diurno	**Russo Orazio Valerio**	Docente
Diurno	**Bruno Fabrizio**	Docente
Diurno	**Stalteri Paolo**	Ata
IPSIA SERALE		
Serale	**Cistaro Alex**	Docente
Serale	**Sarro Natalia**	Docente
Serale	**Stef Anca**	Docente

Individuazione ex art. 18, c. 1, lett. b-bis), e compiti ex art. 19 D.Lgs. 81/2008. Ambito: ordine/turno indicato e sole attività su cui il soggetto esercita effettiva sovrintendenza e potere di iniziativa.

ADDETTI ANTINCENDIO

Ambito	Nominativo	Profilo
IPSIA DIURNO		
Diurno	**Amato Giuseppe**	Docente
Diurno	**Adimari Carmine**	Ata
Diurno	**Calonico Lucio**	Docente
Diurno	**Riccardi Caterina**	Docente
IPSIA SERALE		
Serale	**Cistaro Alex**	Docente
Serale	**Stef Anca**	Docente

Designazione ex artt. 18 e 43 D.Lgs. 81/2008 e art. 4 D.M. 2/09/2021. Impiego operativo subordinato a formazione/aggiornamento validi e, ove dovuta, idoneità tecnica.

ADDETTI PRIMO SOCCORSO

Ambito	Nominativo	Profilo
IPSIA DIURNO		
Diurno	**Amato Giuseppe**	Docente
Diurno	**Carlucci Francesco**	Ata
Diurno	**Pileggi Anna**	Docente
IPSIA SERALE		
Serale	**Cistaro Alex**	Docente
Serale	**Stef Anca**	Docente

Designazione ex artt. 18, 43 e 45 D.Lgs. 81/2008 e D.M. 388/2003. Impiego operativo subordinato alla formazione e all'aggiornamento previsti per il gruppo di appartenenza.

CONDIZIONI DI EFFICACIA E VERIFICA. Si fa presente che ai sensi dell'art. 37 del D.M.81/2008 il personale scolastico individuato riceverà una adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico.

Consultazione RLS (art. 50, c. 1, lett. c) per addetti emergenza)	IL DIRIGENTE SCOLASTICO	Notifica agli interessati
	Ing. Gianfranco Maletta *Firma autografa sostituita a mezzo stampa* *ai sensi dell'art. 3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993*	*La presa visione individuale è acquisita agli atti.*

ALLEGATO OPERATIVO - COMPITI, LIMITI E RIFERIMENTI DELLE FIGURE INCARICATE

LUNGRO - IPSIA - DIURNO / SERALE

Il presente allegato costituisce parte integrante dell'atto di individuazione/designazione del plesso. I compiti vanno esercitati secondo le attribuzioni effettive, la formazione ricevuta, il DVR, il Piano di emergenza e le procedure interne. Nessuna figura è tenuta a esporsi a un pericolo grave per svolgere l'incarico.

Per l'IPSIA gli incarichi sono distinti tra DIURNO e SERALE: ciascun addetto/preposto opera nell'ambito indicato nell'atto di nomina, salvo disposizione scritta diversa.

COMPITI DEL PREPOSTO

Il preposto esercita i compiti dell'art. 19 D.Lgs. 81/2008 nell'ambito in cui sovrintende effettivamente alle attività e dispone del necessario potere funzionale di iniziativa.

- Sovrintende e vigila sul rispetto, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali di sicurezza, nonché sull'uso corretto di protezioni collettive e DPI.
- Quando rileva comportamenti non conformi, interviene fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza; se le indicazioni non vengono attuate o l'inosservanza persiste, interrompe l'attività del lavoratore e informa i superiori diretti.
- Verifica che accedano alle zone che espongono a rischio grave e specifico soltanto lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni.
- In emergenza richiede l'osservanza delle misure previste e dà istruzioni affinché, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
- Informa tempestivamente i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato circa il rischio e le disposizioni di protezione adottate o da adottare.
- Salvo eccezioni debitamente motivate, non richiede la ripresa dell'attività quando persiste un pericolo grave e immediato.
- Segnala tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente deficienze di mezzi, attrezzature, DPI e ogni altra condizione di pericolo conosciuta in ragione della formazione ricevuta.
- Se rileva deficienze di mezzi/attrezzature o altre condizioni di pericolo durante la vigilanza, interrompe temporaneamente l'attività quando necessario e segnala tempestivamente le non conformità.
- Frequenta la formazione e gli aggiornamenti previsti e applica DVR, procedure e istruzioni pertinenti al proprio ambito.

LIMITI E CAUTELE. Il presente incarico non costituisce delega di funzioni ex art. 16 e non trasferisce al preposto gli obblighi propri del datore di lavoro, del dirigente o dell'RSPP. Il preposto non deve sostituirsi a manutentori o tecnici qualificati.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 2, 18, 19 e 37; Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 per formazione e aggiornamento.

COMPITI DELL'ADDETTO ANTINCENDIO

L'addetto attua le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza nei limiti della formazione ricevuta e secondo il Piano di emergenza del plesso.

- Conosce il Piano di emergenza del plesso, i sistemi di allarme, le vie di esodo, i punti di raccolta e l'ubicazione dei presidi antincendio.
- In caso di principio d'incendio o altra emergenza, attiva o fa attivare l'allarme secondo il Piano e informa il coordinamento dell'emergenza.
- Effettua un primo intervento soltanto entro i limiti della formazione ricevuta, usando estintori o altri presidi previsti, esclusivamente quando le condizioni consentono di operare in sicurezza e con una via di fuga disponibile.
- Collabora all'evacuazione, indirizza le persone verso le uscite e il punto di raccolta e presta assistenza organizzativa alle persone con difficoltà secondo quanto previsto dal Piano.
- Attiva, quando previsto dal Piano o quando necessario, i soccorsi esterni (112/115) e fornisce informazioni utili sull'evento e sull'accesso dei mezzi di soccorso.
- Collabora con i Vigili del Fuoco e con gli altri soccorritori esterni, senza ostacolarne le operazioni e attenendosi alle loro indicazioni.
- Partecipa alle esercitazioni di emergenza e ai corsi/aggiornamenti previsti; segnala anomalie dei presidi e delle vie di esodo.
- Può svolgere la sorveglianza visiva dei presidi antincendio se prevista dalle procedure dell'Istituto; non esegue manutenzioni riservate a tecnici qualificati.

LIMITI E CAUTELE. Non deve esporsi a rischi non controllabili né compiere interventi incompatibili con la propria formazione. Non assume automaticamente compiti di primo soccorso sanitario, salvo separata designazione e formazione. Operazioni su impianti elettrici, gas o impianti tecnologici sono svolte solo se espressamente previste dalle procedure, autorizzate e sicure.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 18, 43 e 46; D.M. 2/09/2021, artt. 4-5 e Allegati I e III; Piano di emergenza d'Istituto.

COMPITI DELL'ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

L'addetto attua le misure di primo soccorso e contribuisce all'attivazione dell'assistenza sanitaria di emergenza, entro le competenze acquisite e secondo le procedure dell'Istituto.

- Valuta anzitutto la sicurezza della scena e interviene senza esporsi né esporre altri a pericoli ulteriori.
- Raggiunge la persona infortunata o colta da malore, effettua una prima valutazione delle condizioni e presta il primo soccorso nei limiti delle competenze acquisite nel corso previsto dal D.M. 388/2003.
- Attiva tempestivamente il sistema di emergenza sanitaria (112/118) quando necessario, fornendo luogo, evento, numero e condizioni delle persone coinvolte e recapito del chiamante.
- Utilizza i presidi della cassetta di primo soccorso e i DPI disponibili secondo la formazione ricevuta e le procedure interne; segnala eventuali carenze o necessità di reintegro.
- Assiste l'infortunato fino alla presa in carico da parte dei soccorritori sanitari o secondo le procedure dell'Istituto, evitando spostamenti non necessari.
- Informa il coordinamento dell'emergenza/Dirigente o il referente individuato, nel rispetto della riservatezza dei dati sanitari.
- In caso di evacuazione, concilia l'assistenza alla persona infortunata con le indicazioni del Piano di emergenza e con quelle dei soccorritori esterni.
- Partecipa agli aggiornamenti previsti e mantiene conoscenza delle procedure di primo soccorso e della localizzazione dei presidi del plesso.

LIMITI E CAUTELE. Non formula diagnosi, non esegue atti sanitari invasivi e non somministra farmaci in forza del solo incarico di primo soccorso. Eventuali protocolli per farmaci salvavita o DAE sono distinti e richiedono specifiche procedure/formazione. Il trasporto dell'infortunato non viene effettuato di propria iniziativa se può aggravare le condizioni o sostituire impropriamente i soccorsi.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 18, 43 e 45; D.M. 15/07/2003 n. 388; Piano di primo soccorso/procedure d'Istituto.

Riferimenti verificati alla normativa vigente nel novembre 2026. In caso di modifica normativa o organizzativa, il presente atto deve essere aggiornato.

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE “POLO ARBËRESH” - LUNGRO

Acquaformosa - Civita - Firmo - Frascineto - Lungro - San Basile | I.C. Frascineto - IIS (IPSIA e L.S.) Lungro
Sede legale: Via San Leonardo, snc - 87010 Lungro (CS) | Tel. 0981 947379 | C.M. CSIC85800T | C.F. 94006190782

ATTO DI INDIVIDUAZIONE DEI PREPOSTI E DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI ALLE EMERGENZE

FIRMO - Scuola dell’Infanzia

Prot. n. 7521	**A.S. 2026/2027**	Lungro, 12/11/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, in qualità di datore di lavoro ai fini della salute e sicurezza, **VISTI** gli artt. 18, comma 1, lett. b) e b-bis), 19, 43, 45 e 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; il D.M. 2 settembre 2021; il D.M. 15 luglio 2003, n. 388; l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 per quanto attiene alla formazione dei preposti; il DVR, il Piano di emergenza e le procedure dell’Istituto; **TENUTO CONTO** dell’organizzazione del plesso, delle dimensioni, dei rischi e della necessità di assicurare un’adeguata copertura durante le attività; **CONSULTATO** il RLS, per quanto previsto dall’art. 50, comma 1, lett. c), in relazione alla designazione degli addetti antincendio e al primo soccorso; **INDIVIDUA/DESIGNA** i lavoratori di seguito elencati, nei rispettivi ambiti.

PREPOSTI

Ambito	Nominativo	Profilo
Infanzia	**Laffusa Maria Antonietta**	Ata
Infanzia	**Renna Alfonsina**	Docente
Infanzia	**Viafora Margherita**	Docente

Individuazione ex art. 18, c. 1, lett. b-bis), e compiti ex art. 19 D.Lgs. 81/2008. Ambito: ordine/turno indicato e sole attività su cui il soggetto esercita effettiva sovrintendenza e potere di iniziativa.

ADDETTI ANTINCENDIO

Ambito	Nominativo	Profilo
Infanzia	**Laffusa Maria Antonietta**	Ata
Infanzia	**Renna Alfonsina**	Docente
Infanzia	**Viafora Margherita**	Docente

Designazione ex artt. 18 e 43 D.Lgs. 81/2008 e art. 4 D.M. 2/09/2021. Impiego operativo subordinato a formazione/aggiornamento validi e, ove dovuta, idoneità tecnica.

ADDETTI PRIMO SOCCORSO

Ambito	Nominativo	Profilo
Infanzia	**Algieri Giuseppina**	Docente
Infanzia	**Renna Alfonsina**	Docente

Designazione ex artt. 18, 43 e 45 D.Lgs. 81/2008 e D.M. 388/2003. Impiego operativo subordinato alla formazione e all’aggiornamento previsti per il gruppo di appartenenza.

CONDIZIONI DI EFFICACIA E VERIFICA. Si fa presente che ai sensi dell’art. 37 del D.M.81/2008 il personale scolastico individuato riceverà una adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico.

Consultazione RLS (art. 50, c. 1, lett. c) per addetti emergenza)	IL DIRIGENTE SCOLASTICO	Notifica agli interessati
	Ing. Gianfranco Maletta *Firma autografa sostituita a mezzo stampa* *ai sensi dell’art. 3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993*	*La presa visione individuale è acquisita agli atti.*

ALLEGATO OPERATIVO - COMPITI, LIMITI E RIFERIMENTI DELLE FIGURE INCARICATE

FIRMO - Scuola dell’Infanzia

Il presente allegato costituisce parte integrante dell’atto di individuazione/designazione del plesso. I compiti vanno esercitati secondo le attribuzioni effettive, la formazione ricevuta, il DVR, il Piano di emergenza e le procedure interne. Nessuna figura è tenuta a esporsi a un pericolo grave per svolgere l’incarico.

COMPITI DEL PREPOSTO

Il preposto esercita i compiti dell’art. 19 D.Lgs. 81/2008 nell’ambito in cui sovrintende effettivamente alle attività e dispone del necessario potere funzionale di iniziativa.

- Sovrintende e vigila sul rispetto, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali di sicurezza, nonché sull’uso corretto di protezioni collettive e DPI.
- Quando rileva comportamenti non conformi, interviene fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza; se le indicazioni non vengono attuate o l’inosservanza persiste, interrompe l’attività del lavoratore e informa i superiori diretti.
- Verifica che accedano alle zone che espongono a rischio grave e specifico soltanto lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni.
- In emergenza richiede l’osservanza delle misure previste e dà istruzioni affinché, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
- Informa tempestivamente i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato circa il rischio e le disposizioni di protezione adottate o da adottare.
- Salvo eccezioni debitamente motivate, non richiede la ripresa dell’attività quando persiste un pericolo grave e immediato.
- Segnala tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente deficienze di mezzi, attrezzature, DPI e ogni altra condizione di pericolo conosciuta in ragione della formazione ricevuta.
- Se rileva deficienze di mezzi/attrezzature o altre condizioni di pericolo durante la vigilanza, interrompe temporaneamente l’attività quando necessario e segnala tempestivamente le non conformità.
- Frequenta la formazione e gli aggiornamenti previsti e applica DVR, procedure e istruzioni pertinenti al proprio ambito.

LIMITI E CAUTELE. Il presente incarico non costituisce delega di funzioni ex art. 16 e non trasferisce al preposto gli obblighi propri del datore di lavoro, del dirigente o dell’RSPP. Il preposto non deve sostituirsi a manutentori o tecnici qualificati.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 2, 18, 19 e 37; Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 per formazione e aggiornamento.

COMPITI DELL’ADDETTO ANTINCENDIO

L’addetto attua le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza nei limiti della formazione ricevuta e secondo il Piano di emergenza del plesso.

- Conosce il Piano di emergenza del plesso, i sistemi di allarme, le vie di esodo, i punti di raccolta e l’ubicazione dei presidi antincendio.
- In caso di principio d’incendio o altra emergenza, attiva o fa attivare l’allarme secondo il Piano e informa il coordinamento dell’emergenza.
- Effettua un primo intervento soltanto entro i limiti della formazione ricevuta, usando estintori o altri presidi previsti, esclusivamente quando le condizioni consentono di operare in sicurezza e con una via di fuga disponibile.
- Collabora all’evacuazione, indirizza le persone verso le uscite e il punto di raccolta e presta assistenza organizzativa alle persone con difficoltà secondo quanto previsto dal Piano.
- Attiva, quando previsto dal Piano o quando necessario, i soccorsi esterni (112/115) e fornisce informazioni utili sull’evento e sull’accesso dei mezzi di soccorso.
- Collabora con i Vigili del Fuoco e con gli altri soccorritori esterni, senza ostacolarne le operazioni e attenendosi alle loro indicazioni.
- Partecipa alle esercitazioni di emergenza e ai corsi/aggiornamenti previsti; segnala anomalie dei presidi e delle vie di esodo.
- Può svolgere la sorveglianza visiva dei presidi antincendio se prevista dalle procedure dell’Istituto; non esegue manutenzioni riservate a tecnici qualificati.

LIMITI E CAUTELE. Non deve esporsi a rischi non controllabili né compiere interventi incompatibili con la propria formazione. Non assume automaticamente compiti di primo soccorso sanitario, salvo separata designazione e formazione. Operazioni su impianti elettrici, gas o impianti tecnologici sono svolte solo se espressamente previste dalle procedure, autorizzate e sicure.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 18, 43 e 46; D.M. 2/09/2021, artt. 4-5 e Allegati I e III; Piano di emergenza d’Istituto.

COMPITI DELL’ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

L’addetto attua le misure di primo soccorso e contribuisce all’attivazione dell’assistenza sanitaria di emergenza, entro le competenze acquisite e secondo le procedure dell’Istituto.

- Valuta anzitutto la sicurezza della scena e interviene senza esporsi né esporre altri a pericoli ulteriori.
- Raggiunge la persona infortunata o colta da malore, effettua una prima valutazione delle condizioni e presta il primo soccorso nei limiti delle competenze acquisite nel corso previsto dal D.M. 388/2003.
- Attiva tempestivamente il sistema di emergenza sanitaria (112/118) quando necessario, fornendo luogo, evento, numero e condizioni delle persone coinvolte e recapito del chiamante.
- Utilizza i presidi della cassetta di primo soccorso e i DPI disponibili secondo la formazione ricevuta e le procedure interne; segnala eventuali carenze o necessità di reintegro.
- Assiste l’infortunato fino alla presa in carico da parte dei soccorritori sanitari o secondo le procedure dell’Istituto, evitando spostamenti non necessari.
- Informa il coordinamento dell’emergenza/Dirigente o il referente individuato, nel rispetto della riservatezza dei dati sanitari.
- In caso di evacuazione, concilia l’assistenza alla persona infortunata con le indicazioni del Piano di emergenza e con quelle dei soccorritori esterni.
- Partecipa agli aggiornamenti previsti e mantiene conoscenza delle procedure di primo soccorso e della localizzazione dei presidi del plesso.

LIMITI E CAUTELE. Non formula diagnosi, non esegue atti sanitari invasivi e non somministra farmaci in forza del solo incarico di primo soccorso. Eventuali protocolli per farmaci salvavita o DAE sono distinti e richiedono specifiche procedure/formazione. Il trasporto dell’infortunato non viene effettuato di propria iniziativa se può aggravare le condizioni o sostituire impropriamente i soccorsi.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 18, 43 e 45; D.M. 15/07/2003 n. 388; Piano di primo soccorso/procedure d’Istituto.

Riferimenti verificati alla normativa vigente nel novembre 2026. In caso di modifica normativa o organizzativa, il presente atto deve essere aggiornato.

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE “POLO ARBËRESH” - LUNGRO

Acquaformosa - Civita - Firmo - Frascineto - Lungro - San Basile | I.C. Frascineto - IIS (IPSIA e L.S.) Lungro
Sede legale: Via San Leonardo, snc - 87010 Lungro (CS) | Tel. 0981 947379 | C.M. CSIC85800T | C.F. 94006190782

ATTO DI INDIVIDUAZIONE DEI PREPOSTI E DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI ALLE EMERGENZE

FIRMO - Scuola Primaria e Secondaria di I grado

Prot. n. 7521	**A.S. 2026/2027**	Lungro, 12/11/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, in qualità di datore di lavoro ai fini della salute e sicurezza, **VISTI** gli artt. 18, comma 1, lett. b) e b-bis), 19, 43, 45 e 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; il D.M. 2 settembre 2021; il D.M. 15 luglio 2003, n. 388; l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 per quanto attiene alla formazione dei preposti; il DVR, il Piano di emergenza e le procedure dell’Istituto; **TENUTO CONTO** dell’organizzazione del plesso, delle dimensioni, dei rischi e della necessità di assicurare un’adeguata copertura durante le attività; **CONSULTATO** il RLS, per quanto previsto dall’art. 50, comma 1, lett. c), in relazione alla designazione degli addetti antincendio e al primo soccorso; **INDIVIDUA/DESIGNA** i lavoratori di seguito elencati, nei rispettivi ambiti. Si evidenzia che a norma dell’articolo 43 comma 3, il personale scolastico individuato non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto) e che l’incarico avrà durata fino a revoca.

PREPOSTI

Ambito	Nominativo	Profilo
Primaria	**Fabbricatore Mario**	Docente
Primaria	**Marino Rita**	Docente
Secondaria I	**Ferrara Filomena**	Docente
Secondaria I	**Maiolino Claudio**	Ata

Individuazione ex art. 18, c. 1, lett. b-bis), e compiti ex art. 19 D.Lgs. 81/2008. Ambito: ordine/turno indicato e sole attività su cui il soggetto esercita effettiva sovrintendenza e potere di iniziativa.

ADDETTI ANTINCENDIO

Ambito	Nominativo	Profilo
Secondaria I	**Maiolino Claudio**	Ata
Primaria	**Marino Rita**	Docente
Primaria	**Postorino Noemi**	Docente
Primaria	**Busciacco Maria**	Docente
Secondaria I	**Ferrara Filomena**	Docente
Secondaria I	**Occhinero Angela**	Docente

Designazione ex artt. 18 e 43 D.Lgs. 81/2008 e art. 4 D.M. 2/09/2021. Impiego operativo subordinato a formazione/aggiornamento validi e, ove dovuta, idoneità tecnica.

ADDETTI PRIMO SOCCORSO

Ambito	Nominativo	Profilo
Primaria	**Galeandro Maria Fedela**	Docente
Primaria	**Marino Rita**	Docente
Secondaria I	**Ferrara Filomena**	Docente
Secondaria I	**Maiolino Claudio**	Ata
Primaria	**Busciacco Maria**	Docente

Designazione ex artt. 18, 43 e 45 D.Lgs. 81/2008 e D.M. 388/2003. Impiego operativo subordinato alla formazione e all’aggiornamento previsti per il gruppo di appartenenza.

CONDIZIONI DI EFFICACIA E VERIFICA. Si fa presente che ai sensi dell’art. 37 del D.M.81/2008 il personale scolastico individuato riceverà una adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico.

Consultazione RLS (art. 50, c. 1, lett. c) per addetti emergenza)	IL DIRIGENTE SCOLASTICO	Notifica agli interessati
	Ing. Gianfranco Maletta *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993*	*La presa visione individuale è acquisita agli atti.*



ALLEGATO OPERATIVO - COMPITI, LIMITI E RIFERIMENTI DELLE FIGURE INCARICATE

FIRMO - Scuola Primaria e Secondaria di I grado

Il presente allegato costituisce parte integrante dell'atto di individuazione/designazione del plesso. I compiti vanno esercitati secondo le attribuzioni effettive, la formazione ricevuta, il DVR, il Piano di emergenza e le procedure interne. Nessuna figura è tenuta a esporsi a un pericolo grave per svolgere l'incarico.

COMPITI DEL PREPOSTO

Il preposto esercita i compiti dell'art. 19 D.Lgs. 81/2008 nell'ambito in cui sovrintende effettivamente alle attività e dispone del necessario potere funzionale di iniziativa.

- Sovrintende e vigila sul rispetto, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali di sicurezza, nonché sull'uso corretto di protezioni collettive e DPI.
- Quando rileva comportamenti non conformi, interviene fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza; se le indicazioni non vengono attuate o l'inosservanza persiste, interrompe l'attività del lavoratore e informa i superiori diretti.
- Verifica che accedano alle zone che espongono a rischio grave e specifico soltanto lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni.
- In emergenza richiede l'osservanza delle misure previste e dà istruzioni affinché, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
- Informa tempestivamente i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato circa il rischio e le disposizioni di protezione adottate o da adottare.
- Salvo eccezioni debitamente motivate, non richiede la ripresa dell'attività quando persiste un pericolo grave e immediato.
- Segnala tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente deficienze di mezzi, attrezzature, DPI e ogni altra condizione di pericolo conosciuta in ragione della formazione ricevuta.
- Se rileva deficienze di mezzi/attrezzature o altre condizioni di pericolo durante la vigilanza, interrompe temporaneamente l'attività quando necessario e segnala tempestivamente le non conformità.
- Frequenta la formazione e gli aggiornamenti previsti e applica DVR, procedure e istruzioni pertinenti al proprio ambito.

LIMITI E CAUTELE. Il presente incarico non costituisce delega di funzioni ex art. 16 e non trasferisce al preposto gli obblighi propri del datore di lavoro, del dirigente o dell'RSPP. Il preposto non deve sostituirsi a manutentori o tecnici qualificati.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 2, 18, 19 e 37; Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 per formazione e aggiornamento.

COMPITI DELL'ADDETTO ANTINCENDIO

L'addetto attua le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza nei limiti della formazione ricevuta e secondo il Piano di emergenza del plesso.

- Conosce il Piano di emergenza del plesso, i sistemi di allarme, le vie di esodo, i punti di raccolta e l'ubicazione dei presidi antincendio.
- In caso di principio d'incendio o altra emergenza, attiva o fa attivare l'allarme secondo il Piano e informa il coordinamento dell'emergenza.
- Effettua un primo intervento soltanto entro i limiti della formazione ricevuta, usando estintori o altri presidi previsti, esclusivamente quando le condizioni consentono di operare in sicurezza e con una via di fuga disponibile.
- Collabora all'evacuazione, indirizza le persone verso le uscite e il punto di raccolta e presta assistenza organizzativa alle persone con difficoltà secondo quanto previsto dal Piano.
- Attiva, quando previsto dal Piano o quando necessario, i soccorsi esterni (112/115) e fornisce informazioni utili sull'evento e sull'accesso dei mezzi di soccorso.
- Collabora con i Vigili del Fuoco e con gli altri soccorritori esterni, senza ostacolarne le operazioni e attenendosi alle loro indicazioni.
- Partecipa alle esercitazioni di emergenza e ai corsi/aggiornamenti previsti; segnala anomalie dei presidi e delle vie di esodo.
- Può svolgere la sorveglianza visiva dei presidi antincendio se prevista dalle procedure dell'Istituto; non esegue manutenzioni riservate a tecnici qualificati.

LIMITI E CAUTELE. Non deve esporsi a rischi non controllabili né compiere interventi incompatibili con la propria formazione. Non assume automaticamente compiti di primo soccorso sanitario, salvo separata designazione e formazione. Operazioni su impianti elettrici, gas o impianti tecnologici sono svolte solo se espressamente previste dalle procedure, autorizzate e sicure.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 18, 43 e 46; D.M. 2/09/2021, artt. 4-5 e Allegati I e III; Piano di emergenza d'Istituto.

COMPITI DELL'ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

L'addetto attua le misure di primo soccorso e contribuisce all'attivazione dell'assistenza sanitaria di emergenza, entro le competenze acquisite e secondo le procedure dell'Istituto.

- Valuta anzitutto la sicurezza della scena e interviene senza esporsi né esporre altri a pericoli ulteriori.
- Raggiunge la persona infortunata o colta da malore, effettua una prima valutazione delle condizioni e presta il primo soccorso nei limiti delle competenze acquisite nel corso previsto dal D.M. 388/2003.
- Attiva tempestivamente il sistema di emergenza sanitaria (112/118) quando necessario, fornendo luogo, evento, numero e condizioni delle persone coinvolte e recapito del chiamante.
- Utilizza i presidi della cassetta di primo soccorso e i DPI disponibili secondo la formazione ricevuta e le procedure interne; segnala eventuali carenze o necessità di reintegro.
- Assiste l'infortunato fino alla presa in carico da parte dei soccorritori sanitari o secondo le procedure dell'Istituto, evitando spostamenti non necessari.
- Informa il coordinamento dell'emergenza/Dirigente o il referente individuato, nel rispetto della riservatezza dei dati sanitari.
- In caso di evacuazione, concilia l'assistenza alla persona infortunata con le indicazioni del Piano di emergenza e con quelle dei soccorritori esterni.
- Partecipa agli aggiornamenti previsti e mantiene conoscenza delle procedure di primo soccorso e della localizzazione dei presidi del plesso.

LIMITI E CAUTELE. Non formula diagnosi, non esegue atti sanitari invasivi e non somministra farmaci in forza del solo incarico di primo soccorso. Eventuali protocolli per farmaci salvavita o DAE sono distinti e richiedono specifiche procedure/formazione. Il trasporto dell'infortunato non viene effettuato di propria iniziativa se può aggravare le condizioni o sostituire impropriamente i soccorsi.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 18, 43 e 45; D.M. 15/07/2003 n. 388; Piano di primo soccorso/procedure d'Istituto.

Riferimenti verificati alla normativa vigente nel novembre 2026. In caso di modifica normativa o organizzativa, il presente atto deve essere aggiornato.

ATTO DI INDIVIDUAZIONE DEI PREPOSTI E DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI ALLE EMERGENZE

FRASCINETO - Scuola dell’Infanzia

Prot. n. 7521	**A.S. 2026/2027**	Lungro, 12/11/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, in qualità di datore di lavoro ai fini della salute e sicurezza, **VISTI** gli artt. 18, comma 1, lett. b) e b-bis), 19, 43, 45 e 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; il D.M. 2 settembre 2021; il D.M. 15 luglio 2003, n. 388; l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 per quanto attiene alla formazione dei preposti; il DVR, il Piano di emergenza e le procedure dell’Istituto; **TENUTO CONTO** dell’organizzazione del plesso, delle dimensioni, dei rischi e della necessità di assicurare un’adeguata copertura durante le attività; **CONSULTATO** il RLS, per quanto previsto dall’art. 50, comma 1, lett. c), in relazione alla designazione degli addetti antincendio e al primo soccorso; **INDIVIDUA/DESIGNA** i lavoratori di seguito elencati, nei rispettivi ambiti. Si evidenzia che a norma dell’articolo 43 comma 3, il personale scolastico individuato non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto) e che l’incarico avrà durata fino a revoca.

PREPOSTI

Ambito	Nominativo	Profilo
Infanzia	**Barone Giovannina**	Docente
Infanzia	**Pappadà Laurina**	Docente

Individuazione ex art. 18, c. 1, lett. b-bis), e compiti ex art. 19 D.Lgs. 81/2008. Ambito: ordine/turno indicato e sole attività su cui il soggetto esercita effettiva sovrintendenza e potere di iniziativa.

ADDETTI ANTINCENDIO

Ambito	Nominativo	Profilo
Infanzia	**Barone Giovannina**	Docente
Infanzia	**Pappadà Laurina**	Docente
Infanzia	**Mafferi Patrizia**	ATA

Designazione ex artt. 18 e 43 D.Lgs. 81/2008 e art. 4 D.M. 2/09/2021. Impiego operativo subordinato a formazione/aggiornamento validi e, ove dovuta, idoneità tecnica.

ADDETTI PRIMO SOCCORSO

Ambito	Nominativo	Profilo
Infanzia	**Barone Giovannina**	Docente
Infanzia	**Pappadà Laurina**	Docente
Infanzia	**Mafferi Patrizia**	ATA

Designazione ex artt. 18, 43 e 45 D.Lgs. 81/2008 e D.M. 388/2003. Impiego operativo subordinato alla formazione e all’aggiornamento previsti per il gruppo di appartenenza.

CONDIZIONI DI EFFICACIA E VERIFICA. Si fa presente che ai sensi dell’art. 37 del D.M.81/2008 il personale scolastico individuato riceverà una adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico.

Consultazione RLS (art. 50, c. 1, lett. c) per addetti emergenza)	IL DIRIGENTE SCOLASTICO	Notifica agli interessati
	Ing. Gianfranco Maletta *Firma autografa sostituita a mezzo stampa* *ai sensi dell’art. 3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993*	*La presa visione individuale è acquisita agli atti.*



ALLEGATO OPERATIVO - COMPITI, LIMITI E RIFERIMENTI DELLE FIGURE INCARICATE

FRASCINETO - Scuola dell'Infanzia

Il presente allegato costituisce parte integrante dell'atto di individuazione/designazione del plesso. I compiti vanno esercitati secondo le attribuzioni effettive, la formazione ricevuta, il DVR, il Piano di emergenza e le procedure interne. Nessuna figura è tenuta a esporsi a un pericolo grave per svolgere l'incarico.

COMPITI DEL PREPOSTO

Il preposto esercita i compiti dell'art. 19 D.Lgs. 81/2008 nell'ambito in cui sovrintende effettivamente alle attività e dispone del necessario potere funzionale di iniziativa.

- Sovrintende e vigila sul rispetto, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali di sicurezza, nonché sull'uso corretto di protezioni collettive e DPI.
- Quando rileva comportamenti non conformi, interviene fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza; se le indicazioni non vengono attuate o l'inosservanza persiste, interrompe l'attività del lavoratore e informa i superiori diretti.
- Verifica che accedano alle zone che espongono a rischio grave e specifico soltanto lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni.
- In emergenza richiede l'osservanza delle misure previste e dà istruzioni affinché, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
- Informa tempestivamente i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato circa il rischio e le disposizioni di protezione adottate o da adottare.
- Salvo eccezioni debitamente motivate, non richiede la ripresa dell'attività quando persiste un pericolo grave e immediato.
- Segnala tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente deficienze di mezzi, attrezzature, DPI e ogni altra condizione di pericolo conosciuta in ragione della formazione ricevuta.
- Se rileva deficienze di mezzi/attrezzature o altre condizioni di pericolo durante la vigilanza, interrompe temporaneamente l'attività quando necessario e segnala tempestivamente le non conformità.
- Frequenta la formazione e gli aggiornamenti previsti e applica DVR, procedure e istruzioni pertinenti al proprio ambito.

LIMITI E CAUTELE. Il presente incarico non costituisce delega di funzioni ex art. 16 e non trasferisce al preposto gli obblighi propri del datore di lavoro, del dirigente o dell'RSPP. Il preposto non deve sostituirsi a manutentori o tecnici qualificati.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 2, 18, 19 e 37; Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 per formazione e aggiornamento.

COMPITI DELL'ADDETTO ANTINCENDIO

L'addetto attua le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza nei limiti della formazione ricevuta e secondo il Piano di emergenza del plesso.

- Conosce il Piano di emergenza del plesso, i sistemi di allarme, le vie di esodo, i punti di raccolta e l'ubicazione dei presidi antincendio.
- In caso di principio d'incendio o altra emergenza, attiva o fa attivare l'allarme secondo il Piano e informa il coordinamento dell'emergenza.
- Effettua un primo intervento soltanto entro i limiti della formazione ricevuta, usando estintori o altri presidi previsti, esclusivamente quando le condizioni consentono di operare in sicurezza e con una via di fuga disponibile.
- Collabora all'evacuazione, indirizza le persone verso le uscite e il punto di raccolta e presta assistenza organizzativa alle persone con difficoltà secondo quanto previsto dal Piano.
- Attiva, quando previsto dal Piano o quando necessario, i soccorsi esterni (112/115) e fornisce informazioni utili sull'evento e sull'accesso dei mezzi di soccorso.
- Collabora con i Vigili del Fuoco e con gli altri soccorritori esterni, senza ostacolarne le operazioni e attenendosi alle loro indicazioni.
- Partecipa alle esercitazioni di emergenza e ai corsi/aggiornamenti previsti; segnala anomalie dei presidi e delle vie di esodo.
- Può svolgere la sorveglianza visiva dei presidi antincendio se prevista dalle procedure dell'Istituto; non esegue manutenzioni riservate a tecnici qualificati.

LIMITI E CAUTELE. Non deve esporsi a rischi non controllabili né compiere interventi incompatibili con la propria formazione. Non assume automaticamente compiti di primo soccorso sanitario, salvo separata designazione e formazione. Operazioni su impianti elettrici, gas o impianti tecnologici sono svolte solo se espressamente previste dalle procedure, autorizzate e sicure.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 18, 43 e 46; D.M. 2/09/2021, artt. 4-5 e Allegati I e III; Piano di emergenza d'Istituto.

COMPITI DELL'ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

L'addetto attua le misure di primo soccorso e contribuisce all'attivazione dell'assistenza sanitaria di emergenza, entro le competenze acquisite e secondo le procedure dell'Istituto.

- Valuta anzitutto la sicurezza della scena e interviene senza esporsi né esporre altri a pericoli ulteriori.
- Raggiunge la persona infortunata o colta da malore, effettua una prima valutazione delle condizioni e presta il primo soccorso nei limiti delle competenze acquisite nel corso previsto dal D.M. 388/2003.
- Attiva tempestivamente il sistema di emergenza sanitaria (112/118) quando necessario, fornendo luogo, evento, numero e condizioni delle persone coinvolte e recapito del chiamante.
- Utilizza i presidi della cassetta di primo soccorso e i DPI disponibili secondo la formazione ricevuta e le procedure interne; segnala eventuali carenze o necessità di reintegro.
- Assiste l'infortunato fino alla presa in carico da parte dei soccorritori sanitari o secondo le procedure dell'Istituto, evitando spostamenti non necessari.
- Informa il coordinamento dell'emergenza/Dirigente o il referente individuato, nel rispetto della riservatezza dei dati sanitari.
- In caso di evacuazione, concilia l'assistenza alla persona infortunata con le indicazioni del Piano di emergenza e con quelle dei soccorritori esterni.
- Partecipa agli aggiornamenti previsti e mantiene conoscenza delle procedure di primo soccorso e della localizzazione dei presidi del plesso.

LIMITI E CAUTELE. Non formula diagnosi, non esegue atti sanitari invasivi e non somministra farmaci in forza del solo incarico di primo soccorso. Eventuali protocolli per farmaci salvavita o DAE sono distinti e richiedono specifiche procedure/formazione. Il trasporto dell'infortunato non viene effettuato di propria iniziativa se può aggravare le condizioni o sostituire impropriamente i soccorsi.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 18, 43 e 45; D.M. 15/07/2003 n. 388; Piano di primo soccorso/procedure d'Istituto.

Riferimenti verificati alla normativa vigente nel novembre 2026. In caso di modifica normativa o organizzativa, il presente atto deve essere aggiornato.

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE “POLO ARBËRESH” - LUNGRO

Acquaformosa - Civita - Firmo - Frascineto - Lungro - San Basile | I.C. Frascineto - IIS (IPSIA e L.S.) Lungro
Sede legale: Via San Leonardo, snc - 87010 Lungro (CS) | Tel. 0981 947379 | C.M. CSIC85800T | C.F. 94006190782

ATTO DI INDIVIDUAZIONE DEI PREPOSTI E DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI ALLE EMERGENZE

FRASCINETO - Scuola Primaria e Secondaria di I grado

Prot. n. 7521	**A.S. 2026/2027**	Lungro, 12/11/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, in qualità di datore di lavoro ai fini della salute e sicurezza, **VISTI** gli artt. 18, comma 1, lett. b) e b-bis), 19, 43, 45 e 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; il D.M. 2 settembre 2021; il D.M. 15 luglio 2003, n. 388; l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 per quanto attiene alla formazione dei preposti; il DVR, il Piano di emergenza e le procedure dell’Istituto; **TENUTO CONTO** dell’organizzazione del plesso, delle dimensioni, dei rischi e della necessità di assicurare un’adeguata copertura durante le attività; **CONSULTATO** il RLS, per quanto previsto dall’art. 50, comma 1, lett. c), in relazione alla designazione degli addetti antincendio e al primo soccorso; **INDIVIDUA/DESIGNA** i lavoratori di seguito elencati, nei rispettivi ambiti. Si evidenzia che a norma dell’articolo 43 comma 3, il personale scolastico individuato non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto) e che l’incarico avrà durata fino a revoca.

PREPOSTI

Ambito	Nominativo	Profilo
Primaria	**Braile Rosita**	Docente
Primaria	**Perri Giuliano**	Ata
Secondaria I	**Aversa Stefania**	Docente
Secondaria I	**Miranda Mario**	Docente

Individuazione ex art. 18, c. 1, lett. b-bis), e compiti ex art. 19 D.Lgs. 81/2008. Ambito: ordine/turno indicato e sole attività su cui il soggetto esercita effettiva sovrintendenza e potere di iniziativa.

ADDETTI ANTINCENDIO

Ambito	Nominativo	Profilo
Primaria	**Braile Rosita**	Docente
Primaria	**De Marco Francesca**	Docente
Primaria	**Perri Giuliano**	ATA
Secondaria I	**Aversa Stefania**	Docente
Secondaria I	**Miranda Mario**	Docente

Designazione ex artt. 18 e 43 D.Lgs. 81/2008 e art. 4 D.M. 2/09/2021. Impiego operativo subordinato a formazione/aggiornamento validi e, ove dovuta, idoneità tecnica.

ADDETTI PRIMO SOCCORSO

Ambito	Nominativo	Profilo
Primaria	**Braile Rosita**	Docente
Primaria	**Emmanuele Maria**	Docente
Primaria	**Perri Giuliano**	Ata
Secondaria I	**Aversa Stefania**	Docente
Secondaria I	**Malagrinò Giuliana**	Docente

Designazione ex artt. 18, 43 e 45 D.Lgs. 81/2008 e D.M. 388/2003. Impiego operativo subordinato alla formazione e all’aggiornamento previsti per il gruppo di appartenenza.

CONDIZIONI DI EFFICACIA E VERIFICA. Si fa presente che ai sensi dell’art. 37 del D.M.81/2008 il personale scolastico individuato riceverà una adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico.

Consultazione RLS (art. 50, c. 1, lett. c) per addetti emergenza)	IL DIRIGENTE SCOLASTICO	Notifica agli interessati
	Ing. Gianfranco Maletta *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993*	*La presa visione individuale è acquisita agli atti.*



ALLEGATO OPERATIVO - COMPITI, LIMITI E RIFERIMENTI DELLE FIGURE INCARICATE

FRASCINETO - Scuola Primaria e Secondaria di I grado

Il presente allegato costituisce parte integrante dell’atto di individuazione/designazione del plesso. I compiti vanno esercitati secondo le attribuzioni effettive, la formazione ricevuta, il DVR, il Piano di emergenza e le procedure interne. Nessuna figura è tenuta a esporsi a un pericolo grave per svolgere l’incarico.

COMPITI DEL PREPOSTO

Il preposto esercita i compiti dell’art. 19 D.Lgs. 81/2008 nell’ambito in cui sovrintende effettivamente alle attività e dispone del necessario potere funzionale di iniziativa.

- Sovrintende e vigila sul rispetto, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali di sicurezza, nonché sull’uso corretto di protezioni collettive e DPI.
- Quando rileva comportamenti non conformi, interviene fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza; se le indicazioni non vengono attuate o l’inosservanza persiste, interrompe l’attività del lavoratore e informa i superiori diretti.
- Verifica che accedano alle zone che espongono a rischio grave e specifico soltanto lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni.
- In emergenza richiede l’osservanza delle misure previste e dà istruzioni affinché, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
- Informa tempestivamente i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato circa il rischio e le disposizioni di protezione adottate o da adottare.
- Salvo eccezioni debitamente motivate, non richiede la ripresa dell’attività quando persiste un pericolo grave e immediato.
- Segnala tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente deficienze di mezzi, attrezzature, DPI e ogni altra condizione di pericolo conosciuta in ragione della formazione ricevuta.
- Se rileva deficienze di mezzi/attrezzature o altre condizioni di pericolo durante la vigilanza, interrompe temporaneamente l’attività quando necessario e segnala tempestivamente le non conformità.
- Frequenta la formazione e gli aggiornamenti previsti e applica DVR, procedure e istruzioni pertinenti al proprio ambito.

LIMITI E CAUTELE. Il presente incarico non costituisce delega di funzioni ex art. 16 e non trasferisce al preposto gli obblighi propri del datore di lavoro, del dirigente o dell’RSPP. Il preposto non deve sostituirsi a manutentori o tecnici qualificati.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 2, 18, 19 e 37; Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 per formazione e aggiornamento.

COMPITI DELL’ADDETTO ANTINCENDIO

L’addetto attua le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza nei limiti della formazione ricevuta e secondo il Piano di emergenza del plesso.

- Conosce il Piano di emergenza del plesso, i sistemi di allarme, le vie di esodo, i punti di raccolta e l’ubicazione dei presidi antincendio.
- In caso di principio d’incendio o altra emergenza, attiva o fa attivare l’allarme secondo il Piano e informa il coordinamento dell’emergenza.
- Effettua un primo intervento soltanto entro i limiti della formazione ricevuta, usando estintori o altri presidi previsti, esclusivamente quando le condizioni consentono di operare in sicurezza e con una via di fuga disponibile.
- Collabora all’evacuazione, indirizza le persone verso le uscite e il punto di raccolta e presta assistenza organizzativa alle persone con difficoltà secondo quanto previsto dal Piano.
- Attiva, quando previsto dal Piano o quando necessario, i soccorsi esterni (112/115) e fornisce informazioni utili sull’evento e sull’accesso dei mezzi di soccorso.
- Collabora con i Vigili del Fuoco e con gli altri soccorritori esterni, senza ostacolarne le operazioni e attenendosi alle loro indicazioni.
- Partecipa alle esercitazioni di emergenza e ai corsi/aggiornamenti previsti; segnala anomalie dei presidi e delle vie di esodo.
- Può svolgere la sorveglianza visiva dei presidi antincendio se prevista dalle procedure dell’Istituto; non esegue manutenzioni riservate a tecnici qualificati.

LIMITI E CAUTELE. Non deve esporsi a rischi non controllabili né compiere interventi incompatibili con la propria formazione. Non assume automaticamente compiti di primo soccorso sanitario, salvo separata designazione e formazione. Operazioni su impianti elettrici, gas o impianti tecnologici sono svolte solo se espressamente previste dalle procedure, autorizzate e sicure.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 18, 43 e 46; D.M. 2/09/2021, artt. 4-5 e Allegati I e III; Piano di emergenza d’Istituto.

COMPITI DELL’ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

L’addetto attua le misure di primo soccorso e contribuisce all’attivazione dell’assistenza sanitaria di emergenza, entro le competenze acquisite e secondo le procedure dell’Istituto.

- Valuta anzitutto la sicurezza della scena e interviene senza esporsi né esporre altri a pericoli ulteriori.
- Raggiunge la persona infortunata o colta da malore, effettua una prima valutazione delle condizioni e presta il primo soccorso nei limiti delle competenze acquisite nel corso previsto dal D.M. 388/2003.
- Attiva tempestivamente il sistema di emergenza sanitaria (112/118) quando necessario, fornendo luogo, evento, numero e condizioni delle persone coinvolte e recapito del chiamante.
- Utilizza i presidi della cassetta di primo soccorso e i DPI disponibili secondo la formazione ricevuta e le procedure interne; segnala eventuali carenze o necessità di reintegro.
- Assiste l’infortunato fino alla presa in carico da parte dei soccorritori sanitari o secondo le procedure dell’Istituto, evitando spostamenti non necessari.
- Informa il coordinamento dell’emergenza/Dirigente o il referente individuato, nel rispetto della riservatezza dei dati sanitari.
- In caso di evacuazione, concilia l’assistenza alla persona infortunata con le indicazioni del Piano di emergenza e con quelle dei soccorritori esterni.
- Partecipa agli aggiornamenti previsti e mantiene conoscenza delle procedure di primo soccorso e della localizzazione dei presidi del plesso.

LIMITI E CAUTELE. Non formula diagnosi, non esegue atti sanitari invasivi e non somministra farmaci in forza del solo incarico di primo soccorso. Eventuali protocolli per farmaci salvavita o DAE sono distinti e richiedono specifiche procedure/formazione. Il trasporto dell’infortunato non viene effettuato di propria iniziativa se può aggravare le condizioni o sostituire impropriamente i soccorsi.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 18, 43 e 45; D.M. 15/07/2003 n. 388; Piano di primo soccorso/procedure d’Istituto.

Riferimenti verificati alla normativa vigente nel novembre 2026. In caso di modifica normativa o organizzativa, il presente atto deve essere aggiornato.

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE “POLO ARBËRESH” - LUNGRO

Acquaformosa - Civita - Firmo - Frascineto - Lungro - San Basile | I.C. Frascineto - IIS (IPSIA e L.S.) Lungro
Sede legale: Via San Leonardo, snc - 87010 Lungro (CS) | Tel. 0981 947379 | C.M. CSIC85800T | C.F. 94006190782

ATTO DI INDIVIDUAZIONE DEI PREPOSTI E DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI ALLE EMERGENZE

ACQUAFORMOSA - Scuola Primaria e Secondaria di I grado

Prot. n. 7521	**A.S. 2026/2027**	Lungro, 12/11/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, in qualità di datore di lavoro ai fini della salute e sicurezza, **VISTI** gli artt. 18, comma 1, lett. b) e b-bis), 19, 43, 45 e 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; il D.M. 2 settembre 2021; il D.M. 15 luglio 2003, n. 388; l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 per quanto attiene alla formazione dei preposti; il DVR, il Piano di emergenza e le procedure dell’Istituto; **TENUTO CONTO** dell’organizzazione del plesso, delle dimensioni, dei rischi e della necessità di assicurare un’adeguata copertura durante le attività; **CONSULTATO** il RLS, per quanto previsto dall’art. 50, comma 1, lett. c), in relazione alla designazione degli addetti antincendio e al primo soccorso; **INDIVIDUA/DESIGNA** i lavoratori di seguito elencati, nei rispettivi ambiti. Si evidenzia che a norma dell’articolo 43 comma 3, il personale scolastico individuato non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto) e che l’incarico avrà durata fino a revoca.

PREPOSTI

Ambito	Nominativo	Profilo
Primaria	**Laffusa Teresa**	Docente
Secondaria I	**Marsico Paola**	Docente
Primaria	**Tripicchio Francesca**	Docente

Individuazione ex art. 18, c. 1, lett. b-bis), e compiti ex art. 19 D.Lgs. 81/2008. Ambito: ordine/turno indicato e sole attività su cui il soggetto esercita effettiva sovrintendenza e potere di iniziativa.

ADDETTI ANTINCENDIO

Ambito	Nominativo	Profilo
Primaria	**Tripicchio Francesca**	Docente
Primaria	**Laffusa Teresa**	Docente
Secondaria I	**Laino Morena**	Docente
Secondaria I	**Conforti Daniela**	ATA

Designazione ex artt. 18 e 43 D.Lgs. 81/2008 e art. 4 D.M. 2/09/2021. Impiego operativo subordinato a formazione/aggiornamento validi e, ove dovuta, idoneità tecnica.

ADDETTI PRIMO SOCCORSO

Ambito	Nominativo	Profilo
Primaria	**Laffusa Teresa**	Docente
Primaria	**Tripicchio Francesca**	Docente
Secondaria I	**Marsico Paola**	Docente
Secondaria I	**Conforti Daniela**	ATA

Designazione ex artt. 18, 43 e 45 D.Lgs. 81/2008 e D.M. 388/2003. Impiego operativo subordinato alla formazione e all’aggiornamento previsti per il gruppo di appartenenza.

CONDIZIONI DI EFFICACIA E VERIFICA. Si fa presente che ai sensi dell’art. 37 del D.M.81/2008 il personale scolastico individuato riceverà una adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico.

Consultazione RLS (art. 50, c. 1, lett. c) per addetti emergenza)	IL DIRIGENTE SCOLASTICO	Notifica agli interessati
	Ing. Gianfranco Maletta *Firma autografa sostituita a mezzo stampa* *ai sensi dell’art. 3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993*	*La presa visione individuale è acquisita agli atti.*



ALLEGATO OPERATIVO - COMPITI, LIMITI E RIFERIMENTI DELLE FIGURE INCARICATE

ACQUAFORMOSA - Scuola Primaria e Secondaria di I grado

Il presente allegato costituisce parte integrante dell'atto di individuazione/designazione del plesso. I compiti vanno esercitati secondo le attribuzioni effettive, la formazione ricevuta, il DVR, il Piano di emergenza e le procedure interne. Nessuna figura è tenuta a esporsi a un pericolo grave per svolgere l'incarico.

COMPITI DEL PREPOSTO

Il preposto esercita i compiti dell'art. 19 D.Lgs. 81/2008 nell'ambito in cui sovrintende effettivamente alle attività e dispone del necessario potere funzionale di iniziativa.

- Sovrintende e vigila sul rispetto, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali di sicurezza, nonché sull'uso corretto di protezioni collettive e DPI.
- Quando rileva comportamenti non conformi, interviene fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza; se le indicazioni non vengono attuate o l'inosservanza persiste, interrompe l'attività del lavoratore e informa i superiori diretti.
- Verifica che accedano alle zone che espongono a rischio grave e specifico soltanto lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni.
- In emergenza richiede l'osservanza delle misure previste e dà istruzioni affinché, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
- Informa tempestivamente i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato circa il rischio e le disposizioni di protezione adottate o da adottare.
- Salvo eccezioni debitamente motivate, non richiede la ripresa dell'attività quando persiste un pericolo grave e immediato.
- Segnala tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente deficienze di mezzi, attrezzature, DPI e ogni altra condizione di pericolo conosciuta in ragione della formazione ricevuta.
- Se rileva deficienze di mezzi/attrezzature o altre condizioni di pericolo durante la vigilanza, interrompe temporaneamente l'attività quando necessario e segnala tempestivamente le non conformità.
- Frequenta la formazione e gli aggiornamenti previsti e applica DVR, procedure e istruzioni pertinenti al proprio ambito.

LIMITI E CAUTELE. Il presente incarico non costituisce delega di funzioni ex art. 16 e non trasferisce al preposto gli obblighi propri del datore di lavoro, del dirigente o dell'RSPP. Il preposto non deve sostituirsi a manutentori o tecnici qualificati.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 2, 18, 19 e 37; Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 per formazione e aggiornamento.

COMPITI DELL'ADDETTO ANTINCENDIO

L'addetto attua le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza nei limiti della formazione ricevuta e secondo il Piano di emergenza del plesso.

- Conosce il Piano di emergenza del plesso, i sistemi di allarme, le vie di esodo, i punti di raccolta e l'ubicazione dei presidi antincendio.
- In caso di principio d'incendio o altra emergenza, attiva o fa attivare l'allarme secondo il Piano e informa il coordinamento dell'emergenza.
- Effettua un primo intervento soltanto entro i limiti della formazione ricevuta, usando estintori o altri presidi previsti, esclusivamente quando le condizioni consentono di operare in sicurezza e con una via di fuga disponibile.
- Collabora all'evacuazione, indirizza le persone verso le uscite e il punto di raccolta e presta assistenza organizzativa alle persone con difficoltà secondo quanto previsto dal Piano.
- Attiva, quando previsto dal Piano o quando necessario, i soccorsi esterni (112/115) e fornisce informazioni utili sull'evento e sull'accesso dei mezzi di soccorso.
- Collabora con i Vigili del Fuoco e con gli altri soccorritori esterni, senza ostacolarne le operazioni e attenendosi alle loro indicazioni.
- Partecipa alle esercitazioni di emergenza e ai corsi/aggiornamenti previsti; segnala anomalie dei presidi e delle vie di esodo.
- Può svolgere la sorveglianza visiva dei presidi antincendio se prevista dalle procedure dell'Istituto; non esegue manutenzioni riservate a tecnici qualificati.

LIMITI E CAUTELE. Non deve esporsi a rischi non controllabili né compiere interventi incompatibili con la propria formazione. Non assume automaticamente compiti di primo soccorso sanitario, salvo separata designazione e formazione. Operazioni su impianti elettrici, gas o impianti tecnologici sono svolte solo se espressamente previste dalle procedure, autorizzate e sicure.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 18, 43 e 46; D.M. 2/09/2021, artt. 4-5 e Allegati I e III; Piano di emergenza d'Istituto.

COMPITI DELL'ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

L'addetto attua le misure di primo soccorso e contribuisce all'attivazione dell'assistenza sanitaria di emergenza, entro le competenze acquisite e secondo le procedure dell'Istituto.

- Valuta anzitutto la sicurezza della scena e interviene senza esporsi né esporre altri a pericoli ulteriori.
- Raggiunge la persona infortunata o colta da malore, effettua una prima valutazione delle condizioni e presta il primo soccorso nei limiti delle competenze acquisite nel corso previsto dal D.M. 388/2003.
- Attiva tempestivamente il sistema di emergenza sanitaria (112/118) quando necessario, fornendo luogo, evento, numero e condizioni delle persone coinvolte e recapito del chiamante.
- Utilizza i presidi della cassetta di primo soccorso e i DPI disponibili secondo la formazione ricevuta e le procedure interne; segnala eventuali carenze o necessità di reintegro.
- Assiste l'infortunato fino alla presa in carico da parte dei soccorritori sanitari o secondo le procedure dell'Istituto, evitando spostamenti non necessari.
- Informa il coordinamento dell'emergenza/Dirigente o il referente individuato, nel rispetto della riservatezza dei dati sanitari.
- In caso di evacuazione, concilia l'assistenza alla persona infortunata con le indicazioni del Piano di emergenza e con quelle dei soccorritori esterni.
- Partecipa agli aggiornamenti previsti e mantiene conoscenza delle procedure di primo soccorso e della localizzazione dei presidi del plesso.

LIMITI E CAUTELE. Non formula diagnosi, non esegue atti sanitari invasivi e non somministra farmaci in forza del solo incarico di primo soccorso. Eventuali protocolli per farmaci salvavita o DAE sono distinti e richiedono specifiche procedure/formazione. Il trasporto dell'infortunato non viene effettuato di propria iniziativa se può aggravare le condizioni o sostituire impropriamente i soccorsi.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 18, 43 e 45; D.M. 15/07/2003 n. 388; Piano di primo soccorso/procedure d'Istituto.

Riferimenti verificati alla normativa vigente nel novembre 2026. In caso di modifica normativa o organizzativa, il presente atto deve essere aggiornato.

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE “POLO ARBËRESH” - LUNGRO

Acquaformosa - Civita - Firmo - Frascineto - Lungro - San Basile | I.C. Frascineto - IIS (IPSIA e L.S.) Lungro
Sede legale: Via San Leonardo, snc - 87010 Lungro (CS) | Tel. 0981 947379 | C.M. CSIC85800T | C.F. 94006190782

ATTO DI INDIVIDUAZIONE DEI PREPOSTI E DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI ALLE EMERGENZE

SAN BASILE - Scuola Primaria e Secondaria di I grado

Prot. n. 7521	**A.S. 2026/2027**	Lungro, 12/11/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, in qualità di datore di lavoro ai fini della salute e sicurezza, **VISTI** gli artt. 18, comma 1, lett. b) e b-bis), 19, 43, 45 e 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; il D.M. 2 settembre 2021; il D.M. 15 luglio 2003, n. 388; l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 per quanto attiene alla formazione dei preposti; il DVR, il Piano di emergenza e le procedure dell’Istituto; **TENUTO CONTO** dell’organizzazione del plesso, delle dimensioni, dei rischi e della necessità di assicurare un’adeguata copertura durante le attività; **CONSULTATO** il RLS, per quanto previsto dall’art. 50, comma 1, lett. c), in relazione alla designazione degli addetti antincendio e al primo soccorso; **INDIVIDUA/DESIGNA** i lavoratori di seguito elencati, nei rispettivi ambiti. Si evidenzia che a norma dell’articolo 43 comma 3, il personale scolastico individuato non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto) e che l’incarico avrà durata fino a revoca.

PREPOSTI

Ambito	Nominativo	Profilo
Primaria	**Buccino Costanzo**	Docente
Secondaria I	**Fabbricatore Mario**	Docente

Individuazione ex art. 18, c. 1, lett. b-bis), e compiti ex art. 19 D.Lgs. 81/2008. Ambito: ordine/turno indicato e sole attività su cui il soggetto esercita effettiva sovrintendenza e potere di iniziativa.

ADDETTI ANTINCENDIO

Ambito	Nominativo	Profilo
Primaria	**Buccino Costanzo**	Docente
Comune Primaria / Secondaria I	**Frascino Gennaro**	Ata

Designazione ex artt. 18 e 43 D.Lgs. 81/2008 e art. 4 D.M. 2/09/2021. Impiego operativo subordinato a formazione/aggiornamento validi e, ove dovuta, idoneità tecnica.

ADDETTI PRIMO SOCCORSO

Ambito	Nominativo	Profilo
Primaria	**Buccino Costanzo**	Docente
Comune Primaria / Secondaria I	**Frascino Gennaro**	Ata

Designazione ex artt. 18, 43 e 45 D.Lgs. 81/2008 e D.M. 388/2003. Impiego operativo subordinato alla formazione e all’aggiornamento previsti per il gruppo di appartenenza.

CONDIZIONI DI EFFICACIA E VERIFICA. Si fa presente che ai sensi dell’art. 37 del D.M.81/2008 il personale scolastico individuato riceverà una adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico.

Consultazione RLS (art. 50, c. 1, lett. c) per addetti emergenza)	IL DIRIGENTE SCOLASTICO	Notifica agli interessati
	Ing. Gianfranco Maletta *Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993*	*La presa visione individuale è acquisita agli atti.*

ALLEGATO OPERATIVO - COMPITI, LIMITI E RIFERIMENTI DELLE FIGURE INCARICATE

SAN BASILE - Scuola Primaria e Secondaria di I grado

Il presente allegato costituisce parte integrante dell'atto di individuazione/designazione del plesso. I compiti vanno esercitati secondo le attribuzioni effettive, la formazione ricevuta, il DVR, il Piano di emergenza e le procedure interne. Nessuna figura è tenuta a esporsi a un pericolo grave per svolgere l'incarico.

COMPITI DEL PREPOSTO

Il preposto esercita i compiti dell'art. 19 D.Lgs. 81/2008 nell'ambito in cui sovrintende effettivamente alle attività e dispone del necessario potere funzionale di iniziativa.

- Sovrintende e vigila sul rispetto, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali di sicurezza, nonché sull'uso corretto di protezioni collettive e DPI.
- Quando rileva comportamenti non conformi, interviene fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza; se le indicazioni non vengono attuate o l'inosservanza persiste, interrompe l'attività del lavoratore e informa i superiori diretti.
- Verifica che accedano alle zone che espongono a rischio grave e specifico soltanto lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni.
- In emergenza richiede l'osservanza delle misure previste e dà istruzioni affinché, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
- Informa tempestivamente i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato circa il rischio e le disposizioni di protezione adottate o da adottare.
- Salvo eccezioni debitamente motivate, non richiede la ripresa dell'attività quando persiste un pericolo grave e immediato.
- Segnala tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente deficienze di mezzi, attrezzature, DPI e ogni altra condizione di pericolo conosciuta in ragione della formazione ricevuta.
- Se rileva deficienze di mezzi/attrezzature o altre condizioni di pericolo durante la vigilanza, interrompe temporaneamente l'attività quando necessario e segnala tempestivamente le non conformità.
- Frequenta la formazione e gli aggiornamenti previsti e applica DVR, procedure e istruzioni pertinenti al proprio ambito.

LIMITI E CAUTELE. Il presente incarico non costituisce delega di funzioni ex art. 16 e non trasferisce al preposto gli obblighi propri del datore di lavoro, del dirigente o dell'RSPP. Il preposto non deve sostituirsi a manutentori o tecnici qualificati.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 2, 18, 19 e 37; Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 per formazione e aggiornamento.

COMPITI DELL'ADDETTO ANTINCENDIO

L'addetto attua le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza nei limiti della formazione ricevuta e secondo il Piano di emergenza del plesso.

- Conosce il Piano di emergenza del plesso, i sistemi di allarme, le vie di esodo, i punti di raccolta e l'ubicazione dei presidi antincendio.
- In caso di principio d'incendio o altra emergenza, attiva o fa attivare l'allarme secondo il Piano e informa il coordinamento dell'emergenza.
- Effettua un primo intervento soltanto entro i limiti della formazione ricevuta, usando estintori o altri presidi previsti, esclusivamente quando le condizioni consentono di operare in sicurezza e con una via di fuga disponibile.
- Collabora all'evacuazione, indirizza le persone verso le uscite e il punto di raccolta e presta assistenza organizzativa alle persone con difficoltà secondo quanto previsto dal Piano.
- Attiva, quando previsto dal Piano o quando necessario, i soccorsi esterni (112/115) e fornisce informazioni utili sull'evento e sull'accesso dei mezzi di soccorso.
- Collabora con i Vigili del Fuoco e con gli altri soccorritori esterni, senza ostacolarne le operazioni e attenendosi alle loro indicazioni.
- Partecipa alle esercitazioni di emergenza e ai corsi/aggiornamenti previsti; segnala anomalie dei presidi e delle vie di esodo.
- Può svolgere la sorveglianza visiva dei presidi antincendio se prevista dalle procedure dell'Istituto; non esegue manutenzioni riservate a tecnici qualificati.

LIMITI E CAUTELE. Non deve esporsi a rischi non controllabili né compiere interventi incompatibili con la propria formazione. Non assume automaticamente compiti di primo soccorso sanitario, salvo separata designazione e formazione. Operazioni su impianti elettrici, gas o impianti tecnologici sono svolte solo se espressamente previste dalle procedure, autorizzate e sicure.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 18, 43 e 46; D.M. 2/09/2021, artt. 4-5 e Allegati I e III; Piano di emergenza d'Istituto.

COMPITI DELL'ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

L'addetto attua le misure di primo soccorso e contribuisce all'attivazione dell'assistenza sanitaria di emergenza, entro le competenze acquisite e secondo le procedure dell'Istituto.

- Valuta anzitutto la sicurezza della scena e interviene senza esporsi né esporre altri a pericoli ulteriori.
- Raggiunge la persona infortunata o colta da malore, effettua una prima valutazione delle condizioni e presta il primo soccorso nei limiti delle competenze acquisite nel corso previsto dal D.M. 388/2003.
- Attiva tempestivamente il sistema di emergenza sanitaria (112/118) quando necessario, fornendo luogo, evento, numero e condizioni delle persone coinvolte e recapito del chiamante.
- Utilizza i presidi della cassetta di primo soccorso e i DPI disponibili secondo la formazione ricevuta e le procedure interne; segnala eventuali carenze o necessità di reintegro.
- Assiste l'infortunato fino alla presa in carico da parte dei soccorritori sanitari o secondo le procedure dell'Istituto, evitando spostamenti non necessari.
- Informa il coordinamento dell'emergenza/Dirigente o il referente individuato, nel rispetto della riservatezza dei dati sanitari.
- In caso di evacuazione, concilia l'assistenza alla persona infortunata con le indicazioni del Piano di emergenza e con quelle dei soccorritori esterni.
- Partecipa agli aggiornamenti previsti e mantiene conoscenza delle procedure di primo soccorso e della localizzazione dei presidi del plesso.

LIMITI E CAUTELE. Non formula diagnosi, non esegue atti sanitari invasivi e non somministra farmaci in forza del solo incarico di primo soccorso. Eventuali protocolli per farmaci salvavita o DAE sono distinti e richiedono specifiche procedure/formazione. Il trasporto dell'infortunato non viene effettuato di propria iniziativa se può aggravare le condizioni o sostituire impropriamente i soccorsi.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 18, 43 e 45; D.M. 15/07/2003 n. 388; Piano di primo soccorso/procedure d'Istituto.

Riferimenti verificati alla normativa vigente nel novembre 2026. In caso di modifica normativa o organizzativa, il presente atto deve essere aggiornato.

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE “POLO ARBËRESH” - LUNGRO

Acquaformosa - Civita - Firmo - Frascineto - Lungro - San Basile | I.C. Frascineto - IIS (IPSIA e L.S.) Lungro
Sede legale: Via San Leonardo, snc - 87010 Lungro (CS) | Tel. 0981 947379 | C.M. CSIC85800T | C.F. 94006190782

ATTO DI INDIVIDUAZIONE DEI PREPOSTI E DESIGNAZIONE DEGLI ADDETTI ALLE EMERGENZE

CIVITA - Scuola Primaria

Prot. n. 7521	**A.S. 2026/2027**	Lungro, 12/11/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, in qualità di datore di lavoro ai fini della salute e sicurezza, **VISTI** gli artt. 18, comma 1, lett. b) e b-bis), 19, 43, 45 e 50 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; il D.M. 2 settembre 2021; il D.M. 15 luglio 2003, n. 388; l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 per quanto attiene alla formazione dei preposti; il DVR, il Piano di emergenza e le procedure dell’Istituto; **TENUTO CONTO** dell’organizzazione del plesso, delle dimensioni, dei rischi e della necessità di assicurare un’adeguata copertura durante le attività; **CONSULTATO** il RLS, per quanto previsto dall’art. 50, comma 1, lett. c), in relazione alla designazione degli addetti antincendio e al primo soccorso; **INDIVIDUA/DESIGNA** i lavoratori di seguito elencati, nei rispettivi ambiti. Si evidenzia che a norma dell’articolo 43 comma 3, il personale scolastico individuato non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto) e che l’incarico avrà durata fino a revoca.

PREPOSTI

Ambito	Nominativo	Profilo
Primaria	**Bellizzi Dario**	Ata
Primaria	**Tarantino Anna**	Docente

Individuazione ex art. 18, c. 1, lett. b-bis), e compiti ex art. 19 D.Lgs. 81/2008. Ambito: ordine/turno indicato e sole attività su cui il soggetto esercita effettiva sovrintendenza e potere di iniziativa.

ADDETTI ANTINCENDIO

Ambito	Nominativo	Profilo
Primaria	**Bellizzi Dario**	Ata
Primaria	**Tarantino Anna**	Docente

Designazione ex artt. 18 e 43 D.Lgs. 81/2008 e art. 4 D.M. 2/09/2021. Impiego operativo subordinato a formazione/aggiornamento validi e, ove dovuta, idoneità tecnica.

ADDETTI PRIMO SOCCORSO

Ambito	Nominativo	Profilo
Primaria	**Bellizzi Dario**	Ata
Primaria	**Tarantino Anna**	Docente
Primaria	**Blois Mariantonietta**	Docente

Designazione ex artt. 18, 43 e 45 D.Lgs. 81/2008 e D.M. 388/2003. Impiego operativo subordinato alla formazione e all’aggiornamento previsti per il gruppo di appartenenza.

CONDIZIONI DI EFFICACIA E VERIFICA. Si fa presente che ai sensi dell’art. 37 del D.M.81/2008 il personale scolastico individuato riceverà una adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico.

Consultazione RLS (art. 50, c. 1, lett. c) per addetti emergenza)	IL DIRIGENTE SCOLASTICO	Notifica agli interessati
	Ing. Gianfranco Maletta *Firma autografa sostituita a mezzo stampa* *ai sensi dell’art. 3 comma 2 – D.Lgs. n.39/1993*	*La presa visione individuale è acquisita agli atti.*



ALLEGATO OPERATIVO - COMPITI, LIMITI E RIFERIMENTI DELLE FIGURE INCARICATE

CIVITA - Scuola Primaria

Il presente allegato costituisce parte integrante dell’atto di individuazione/designazione del plesso. I compiti vanno esercitati secondo le attribuzioni effettive, la formazione ricevuta, il DVR, il Piano di emergenza e le procedure interne. Nessuna figura è tenuta a esporsi a un pericolo grave per svolgere l’incarico.

COMPITI DEL PREPOSTO

Il preposto esercita i compiti dell’art. 19 D.Lgs. 81/2008 nell’ambito in cui sovrintende effettivamente alle attività e dispone del necessario potere funzionale di iniziativa.

- Sovrintende e vigila sul rispetto, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali di sicurezza, nonché sull’uso corretto di protezioni collettive e DPI.
- Quando rileva comportamenti non conformi, interviene fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza; se le indicazioni non vengono attuate o l’inosservanza persiste, interrompe l’attività del lavoratore e informa i superiori diretti.
- Verifica che accedano alle zone che espongono a rischio grave e specifico soltanto lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni.
- In emergenza richiede l’osservanza delle misure previste e dà istruzioni affinché, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, i lavoratori abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa.
- Informa tempestivamente i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato circa il rischio e le disposizioni di protezione adottate o da adottare.
- Salvo eccezioni debitamente motivate, non richiede la ripresa dell’attività quando persiste un pericolo grave e immediato.
- Segnala tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente deficienze di mezzi, attrezzature, DPI e ogni altra condizione di pericolo conosciuta in ragione della formazione ricevuta.
- Se rileva deficienze di mezzi/attrezzature o altre condizioni di pericolo durante la vigilanza, interrompe temporaneamente l’attività quando necessario e segnala tempestivamente le non conformità.
- Frequenta la formazione e gli aggiornamenti previsti e applica DVR, procedure e istruzioni pertinenti al proprio ambito.

LIMITI E CAUTELE. Il presente incarico non costituisce delega di funzioni ex art. 16 e non trasferisce al preposto gli obblighi propri del datore di lavoro, del dirigente o dell’RSPP. Il preposto non deve sostituirsi a manutentori o tecnici qualificati.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 2, 18, 19 e 37; Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 per formazione e aggiornamento.

COMPITI DELL’ADDETTO ANTINCENDIO

L’addetto attua le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza nei limiti della formazione ricevuta e secondo il Piano di emergenza del plesso.

- Conosce il Piano di emergenza del plesso, i sistemi di allarme, le vie di esodo, i punti di raccolta e l’ubicazione dei presidi antincendio.
- In caso di principio d’incendio o altra emergenza, attiva o fa attivare l’allarme secondo il Piano e informa il coordinamento dell’emergenza.
- Effettua un primo intervento soltanto entro i limiti della formazione ricevuta, usando estintori o altri presidi previsti, esclusivamente quando le condizioni consentono di operare in sicurezza e con una via di fuga disponibile.
- Collabora all’evacuazione, indirizza le persone verso le uscite e il punto di raccolta e presta assistenza organizzativa alle persone con difficoltà secondo quanto previsto dal Piano.
- Attiva, quando previsto dal Piano o quando necessario, i soccorsi esterni (112/115) e fornisce informazioni utili sull’evento e sull’accesso dei mezzi di soccorso.
- Collabora con i Vigili del Fuoco e con gli altri soccorritori esterni, senza ostacolarne le operazioni e attenendosi alle loro indicazioni.
- Partecipa alle esercitazioni di emergenza e ai corsi/aggiornamenti previsti; segnala anomalie dei presidi e delle vie di esodo.
- Può svolgere la sorveglianza visiva dei presidi antincendio se prevista dalle procedure dell’Istituto; non esegue manutenzioni riservate a tecnici qualificati.

LIMITI E CAUTELE. Non deve esporsi a rischi non controllabili né compiere interventi incompatibili con la propria formazione. Non assume automaticamente compiti di primo soccorso sanitario, salvo separata designazione e formazione. Operazioni su impianti elettrici, gas o impianti tecnologici sono svolte solo se espressamente previste dalle procedure, autorizzate e sicure.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 18, 43 e 46; D.M. 2/09/2021, artt. 4-5 e Allegati I e III; Piano di emergenza d’Istituto.

COMPITI DELL’ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO

L’addetto attua le misure di primo soccorso e contribuisce all’attivazione dell’assistenza sanitaria di emergenza, entro le competenze acquisite e secondo le procedure dell’Istituto.

- Valuta anzitutto la sicurezza della scena e interviene senza esporsi né esporre altri a pericoli ulteriori.
- Raggiunge la persona infortunata o colta da malore, effettua una prima valutazione delle condizioni e presta il primo soccorso nei limiti delle competenze acquisite nel corso previsto dal D.M. 388/2003.
- Attiva tempestivamente il sistema di emergenza sanitaria (112/118) quando necessario, fornendo luogo, evento, numero e condizioni delle persone coinvolte e recapito del chiamante.
- Utilizza i presidi della cassetta di primo soccorso e i DPI disponibili secondo la formazione ricevuta e le procedure interne; segnala eventuali carenze o necessità di reintegro.
- Assiste l’infortunato fino alla presa in carico da parte dei soccorritori sanitari o secondo le procedure dell’Istituto, evitando spostamenti non necessari.
- Informa il coordinamento dell’emergenza/Dirigente o il referente individuato, nel rispetto della riservatezza dei dati sanitari.
- In caso di evacuazione, concilia l’assistenza alla persona infortunata con le indicazioni del Piano di emergenza e con quelle dei soccorritori esterni.
- Partecipa agli aggiornamenti previsti e mantiene conoscenza delle procedure di primo soccorso e della localizzazione dei presidi del plesso.

LIMITI E CAUTELE. Non formula diagnosi, non esegue atti sanitari invasivi e non somministra farmaci in forza del solo incarico di primo soccorso. Eventuali protocolli per farmaci salvavita o DAE sono distinti e richiedono specifiche procedure/formazione. Il trasporto dell’infortunato non viene effettuato di propria iniziativa se può aggravare le condizioni o sostituire impropriamente i soccorsi.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008, artt. 18, 43 e 45; D.M. 15/07/2003 n. 388; Piano di primo soccorso/procedure d’Istituto.

Riferimenti verificati alla normativa vigente nel novembre 2026. In caso di modifica normativa o organizzativa, il presente atto deve essere aggiornato.